SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 134° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 29 marzo 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

93A1804

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1993, n. **82**.

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.

Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge.».

Art. 2.

1. Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

2. Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi è ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore.

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi, e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982.

Art. 4.

1. L'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all'Albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che si avvale del procedimento di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile per il pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della citata legge n. 298 del 1974, deve documentare l'avvenuta esecuzione del trasporto e produrre il conteggio tariffario, vistato dal competente comitato provinciale del suddetto albo, con l'indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell'eventuale conguaglio richiesto.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice, su istanza del ricorrente, concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

Art. 5.

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da parte del

prefetto ovvero della regione territorialmente competenti, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale.

3. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 16, comma quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

4. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

5. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 6.

1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, può essere scelto fra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all'organizzazione di tale soggetto.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 34, comma 8, della legge n. 10 del 1991 sono applicate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui all'articolo 19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia direttamente sia tramite altri organismi tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all'articolo 19 della legge n. 10 del 1991 nominati dalle aziende del settore dei trasporti, che ne facciano richiesta per l'espletamento dei compiti per essi previsti dalla medesima legge.

Art. 7.

1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. È comunque consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative.

2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

3. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati.

4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato.».

2. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore della moneta è calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono elevati, rispettivamente, a lire 25.000 ed a lire 50.000.

Art. 9.

1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese per il funzionamento dei comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ristrutturando anche le relative segreterie, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e saranno riformulate le attribuzioni del comitato centrale e stabilita la struttura del relativo organo di amministrazione e gestione dell'attività associativa, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il sistema di versamento del contributo annuo degli autotrasportatori iscritti all'Albo nazionale, attualmente regolato dall'articolo 63, comma 1, della citata legge n. 298 del 1974, e il sistema di gestione delle quote degli iscritti all'Albo da utilizzare esclusivamente per fare fronte al funzionamento del comitato centrale, dei comitati regionali e dei comitati provinciali per l'Albo;

b) attribuire al comitato centrale autonoma capacità di decidere annualmente l'importo del contributo di cui alla lettera *a)*, dovuto dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli, nonché la capacità di impartire disposizioni ai comitati provinciali e regionali in materia di rendicontazione delle spese sostenute per il loro funzionamento:

c) attribuire al comitato centrale autonoma capacità di decidere annualmente l'importo di ulteriori quote partecipative dovute dagli autotrasportatori iscritti all'Albo, in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli per lo svolgimento delle attività associative e per la corresponsione delle indennità accessorie, da determinarsi in base alle leggi o decreti vigenti per i pubblici dipendenti, per il personale dell'organo di amministrazione dello stesso comitato centrale, nonché per l'assolvimento degli oneri derivanti dalla eventuale assunzione diretta di personale.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sarà determinata la composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, e sarà stabilito il numero dei componenti riservato alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo, ed in particolare le norme di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *d)*, all'articolo 4, primo comma, lettera *f)*, e all'articolo 8, primo comma, lettera *h)*, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 »

Art 11.

1. Ai fini dell'assicurazione INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 1993, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nell'ipotesi in cui si sia verificato in un anno un unico infortunio, la relativa maggiorazione del tasso di premio, a modifica di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, ha effetto limitatamente ad un anno.

2. La limitazione di cui al comma 1 non si applica nel caso di più infortuni in un anno.

Art. 12.

1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi non sono tenute, per quanto concerne il solo personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, limitatamente ai casi di menomazioni che comportino pregiudizi alla guida.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 482 del 1968, appartenenti alle categorie degli orfani o delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex tubercolotici e dei profughi.

Art. 13.

1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dall'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è ulteriormente prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato dal decreto del Ministro dei trasporti in data 16 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 90 miliardi per l'anno 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per il medesimo anno con la tabella *C* della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f*-bis) che effettuano trasporti di animali vivi.».

2. Le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entrano in vigore il 1° gennaio 1994. Fino a tale data restano in vigore le precedenti disposizioni in materia di veicoli eccezionali.

Art. 15.

1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68.

4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CEE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 370 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TESINI, *Ministro dei trasporti*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GUARINO, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0153

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1993, n. 83.

Disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aumento, con procedura accelerata, dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria di mille unità, nonché alla copertura, con la medesima procedura, dei posti disponibili per il personale maschile nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aumentato, nel ruolo degli agenti e degli assistenti, di mille unità. La tabella *A* allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. Alla copertura dei posti comunque disponibili per il personale maschile, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, si provvede mediante l'assunzione, secondo il piano di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, di coloro che avevano già presentato domanda di assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria o di reclutamento nel Corpo, poi disciolto, degli agenti di custodia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da selezionarsi in base alle procedure previste anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero dell'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato; nel caso di insufficienza di detti candidati, si provvede all'assunzione dei volontari in ferma prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo, che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Art. 3.

1. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso di formazione previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è della durata di mesi tre e può essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate dello Stato e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 4.

1. Le procedure di cui all'articolo 2 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1995.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 22.870 miloni per l'anno 1993 ed in lire 39.330 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
ANDÒ, *Ministro della difesa*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

TABELLA *A*
(prevista dall art 1 comma 1)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

DOTAZIONI ORGANICHE

RUOLO	QUALIFICHE	ORGANICO 1991-1992			ORGANICO 1993			ORGANICO 1994			ORGANICO 1995		
		Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Agenti e assistenti	Agente												
	Agente scelto	28 665	2 832	31 497	30 825	2 832	33 657	32 443	2 834	35 277	34 001	2 834	36 835
	Assistente												
	Assistente capo												
Sovrintendenti	V Sovrintendente	3 924	130	4 054	3 650	200	3 850	3 650	200	3 850	3 650	200	3 850
	Sovrintendente												
	Sovrintendente capo	504	32	536	775	49	824	775	49	824	775	49	824
Ispettori	V Ispettore	383	36	419	478	46	524	478	46	524	478	46	524
	Ispettore	290	30	320	362	38	400	362	38	400	362	38	400
	Ispettore capo	435	38	473	539	48	587	539	48	587	539	48	587
	Totale	34 201	3 098	37 299	36 627	3 215	39 842	38 247	3 215	41 462	39 805	3 215	43 020

93G0154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 marzo 1993.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Venezia n. 71/1PP in data 28 gennaio 1993, dalla quale risulta che la pretura di Bassano del Grappa non è stata in grado di funzionare il giorno 15 gennaio 1993 a causa dello sgombero della zona ove ha sede detta pretura disposto con ordinanza del prefetto di Vicenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta.

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Bassano del Grappa il giorno 15 gennaio 1993, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1993

Il Ministro: CONSO

93A1940

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 11 marzo 1993

Approvazione del modello del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (I.O.P.P.).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, che ratifica e dà esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (MARPOL 73);

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, recante adesione ed esecuzione del protocollo relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottato a Londra il 17 febbraio 1978;

Viste le disposizioni di cui all'allegato I, appendice II, della citata convenzione, come modificato dal protocollo 1978, che stabilisce il modello del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (I.O P.P.) di cui alla regola 5 del citato allegato I;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1985 con il quale viene approvato il modello del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (I.O.P.P.) nella forma revisionata in base alla raccomandazione formulata dal comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino con circolare MEPC 99 del 30 giugno 1982;

Considerata la risoluzione del comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino, MEPC.47 (31) adottata il 4 luglio 1991 «Emendamenti allegato I, protocollo 1978, relativo alla convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento marino da navi, 1973» che entrerà in vigore a livello internazionale il 4 aprile 1993;

Visti i decreti ministeriali del 29 dicembre 1980 e del 17 novembre 1982 con i quali il R.I.N.A. viene autorizzato ad effettuare le visite tecniche ed a rilasciare il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento di idrocarburi I.O.P.P. secondo le disposizioni previste dalle regole 4 e 5 dell'allegato I alla convenzione MARPOL 73/78;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (I.O.P.P.) corredato da un «Elenco delle soluzioni costruttive adottate e delle apparecchiature installate» su navi petroliere e su navi diverse dalle petroliere. Il predetto elenco deve essere permanentemente allegato al certificato.

Art. 2.

Il certificato di cui all'art. 1 è rilasciato dal registro italiano navale ai sensi dei citati decreti ministeriali in data 29 dicembre 1980 e 17 novembre 1982.

Art. 3.

Il modello approvato con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro: TESINI

CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL' INQUINAMENTO DA OLIO MINERALE
INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

No.

rilasciato in ottemperanza alle disposizioni della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell' Inquinamento causato da navi, del 1973, come modificata dal relativo Protocollo del 1978 (nel seguito richiamata come "la Convenzione")
issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention")

per incarico del Governo della
under the authority of the Government of

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIC OF ITALY

dal
by

REGISTRO ITALIANO NAVALE

Nome della nave e Numero RINA
Name of ship and RINA number

Nominativo internazionale
Distinctive number or letters

Stazza lorda
Gross tonnage

Porto e numero d'immatricolazione
Port and number of registry

Tipo di nave:
Type of ship:

Petroliera(*) *Oil tanker(*)*	☐
Nave diversa da petroliera con cisterne del carico aventi le capacita' indicate nella Regola 2 (2) dell' Annesso I della Convenzione(*) *Ship other than an oil tanker with cargo tanks coming under Regulation 2 (2) of Annex I of the Convention(*)*	☐
Nave diversa da quelle di cui sopra(*) *Ship other than any of the above(*)*	☐

Questo certificato redatto su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale 25 gennaio 1985 e' composto di 3 pagine ed e' rilasciato su incarico del governo della Repubblica italiana ai sensi del Decreto Ministeriale 17 novembre 1982.
This certificate, drawn up on a form complying with that approved by the Italian Ministerial Decree dated 25 April 1985, consists of 3 pages and is issued under the authority of the government of the Republic of Italy under the provisions of the Italian Ministerial Decree dated 17 November 1982.

(*) Marcare la casella con (X) per indicare il tipo "pertinente" e con un trattino (-) per indicare i tipi "non pertinenti".
Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (X) for the answers "yes" or "applicable" or a dash ( ) for the answers "no" or "not applicable", as appropriate

Al Certificato deve essere permanentemente allegato l' Elenco delle soluzioni costruttive adottate e delle apparecchiature installate sulla nave.
This Certificate shall be suplemented by a Record of Construction and Equipment.

RI Nome della nave / *Ship's name* Certificato N / *Certificate No* Pagina / *Page* 2 di / *of* 3

SI DICHIARA
THIS IS TO CERTIFY

1 che la nave e' stata visitata in conformita' alle disposizioni delle Regola 4 dell' Annesso I della Convenzione e
that the ship has been surveyed in accordance with Regulation 4 of Annex I of the Convention, and

2 la visita ha dimostrato che la struttura, l'equipaggiamento, gli impianti, gli accessori, le sistemazioni ed i materiali della nave e le loro condizioni sono sotto ogni aspetto soddisfacenti e che la nave risponde alle prescrizioni applicabili dell' Annesso I della Convenzione.
that the survey showed that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex I of the Convention

Il presente certificato e' valido fino al
This certificate is valid until

a condizione che la nave venga sottoposta alle visite prescritte dalla Regola 4 dell' Annesso I della Convenzione.
subject to surveys in accordance with Regulation 4 of Annex I of the Convention

Rilasciato a il
Issued at on

Il sottoscritto dichiara di essere debitamente autorizzato dal sopracitato Governo a rilasciare il presente certificato.
The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government to issue this certificate

REGISTRO ITALIANO NAVALE

RI	Nome della nave *Ship's name*	Certificato N. *Certificate No*	Pagina *Page* 3 di *of* 3

VISITE ANNUALI OBBLIGATORIE / *Mandatory annual surveys*

SI DICHIARA che a seguito di una visita eseguita come richiesto dalla Regola 4 dell' Annesso I della Convenzione, la nave e' risultata rispondente alle prescrizioni applicabili della Convenzione.

THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by Regulation 4 of Annex I of the Convention the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Prima visita annuale *1st annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Seconda visita annuale / Visita intermedia (+) *2nd annual survey / Intermediate survey (+)* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Terza visita annuale / Visita intermedia (+) *3rd annual survey / Intermediate survey (+)* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*
Quarta visita annuale *4th annual survey* Luogo *Place* Data *Date*	Firma e timbro *Signature and seal*

(+) Cancellare la voce non pertinente / *Delete as appropriate*

RI | Nome della nave *Ship's name* | Certificato N. *Certificate No.* | Pagina 1 di 5 *Page 1 of 5*

SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL' INQUINAMENTO DA OLIO MINERALE

SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION (IOPP) CERTIFICATE

ELENCO DELLE SOLUZIONI COSTRUTTIVE ADOTTATE E DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE PER NAVI DIVERSE DALLE PETROLIERE

RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIPS OTHER THAN OIL TANKERS

rilasciato in accordo con le disposizioni dell' Annesso I della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell' Inquinamento causato da navi, del 1973, come modificata dal relativo Protocollo del 1978 (nel seguito richiamata come "Convenzione")

in respect of the provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention")

1 Particolari della nave
Particulars of ship

1.1	Nome della nave *Name of ship* ....
1.2	Nominativo internazionale *Distinctive number or letters* ....
1.3	Porto di immatricolazione *Port of registry* ....
1.4	Stazza lorda *Gross tonnage* ....
1.5	Data di costruzione: *Date of build:*
1.5.1	Data della firma del contratto di costruzione *Date of building contract* ....
1.5.2	Data di impostazione della chiglia o data in cui la nave si trovava in un corrispondente stato di avanzamento di costruzione *Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction* ....
1.5.3	Data di consegna *Date of delivery* ....
1.6	Grande trasformazione (se applicabile): *Major conversion (if applicable):*
1.6.1	Data della firma del contratto di trasformazione *Date of conversion contract* ....
1.6.2	Data in cui e' stata iniziata la trasformazione *Date on which conversion was commenced* ....
1.6.3	Data del completamento della trasformazione *Date of completion of conversion* ....

(1) Questo elenco deve essere permanentemente allegato al "Certificato Internazionale per la prevenzione dell' Inquinamento da olio minerale". Detto certificato deve essere sempre disponibile a bordo della nave.
This Record shall be permanently attached to be IOPP Certificate. The IOPP Certificate shall be avaiable on board the ship at all times.

(2) Le caselle in corrispondenza di ciascuna voce dell' elenco devono essere marcate con (X), per indicare una risposta affermativa o che la voce considerata e' "applicabile" alla nave in esame, e con un trattino (-), per indicare una risposta negativa o che la voce considerata "non e' applicabile" alla nave.
Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (X) for the answer "yes" and "applicable" or a dash (-) for the answer "no" and "not applicable" as appropriate.

(3) Le Regole citate a fianco delle varie voci dell' elenco sono quelle dell' Annesso I della Convenzione e le Risoluzioni citate sono quelle adottate dall' International Maritime Organization (IMO).
Regulations mentioned in this Record refer to regulation of Annex I of the Convention and resolutions refer to those adopted by the International Maritime Organization

RI	Nome della nave *Ship's name*	Certificato N *Certificate No*	Pagina *Page* 2 di *of* 5

1.7	Stato della nave *Status of ship*	
1 7 1	Nave nuova in accordo con la Regola 1 (6) *New ship in accordance with Regulation 1 (6)*	☐
1 7 2	Nave esistente in accordo con la Regola 1 (7) *Existing ship in accordance with Regulation 1 (7)*	☐
1 7 3	La nave e' stata considerata "esistente" dall'Amministrazione in accordo con la Regola 1 (7), a causa di un imprevisto ritardo nella consegna *The ship has been accepted by the Administration as an "existing ship" under Regulation 1 (7) due to unforeseen delay in delivery*	☐

2 **Attrezzature per il controllo delle discariche di olio dalla sentina del locale macchine e dai depositi per il combustibile liquido (Regole 10 e 16)**
Equipment for the control of oil discharge from machinery space bilges and oil fuel tanks (Regulations 10 and 16)

2.1	Trasporto di acqua di zavorra in depositi per il combustibile liquido *Carriage of ballast water in oil fuel tanks*	
2.1.1	La nave in condizioni normali di esercizio puo' trasportare acqua zavorra in depositi per il combustibile liquido *The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks*	☐

2 2	Tipo di impianto di filtraggio installato: *Type of oil filtering equipment fitted*	
2 2 1	Impianto di filtraggio (15ppm) (Regola 16 (4)) *Oil filtering equipment (15 ppm equipment) (Regulation 16 (4))*	☐
2 2 2	Impianto di filtraggio (15ppm) con allarme e dispositivo automatico di arresto (Regola 16 (5)) *Oil filtering equipment (15 ppm equipment) with alarm and automatic stopping device (Regulation 16 (5))*	☐

2 3	La nave puo' operare con le apparecchiature esistenti fino al 6 Luglio 1998 (Regola 16 (6)) ed e' dotata di: *The ship is allowed to operate with the existing equipment until 6 July 1998 (Regulation 16 (6)) and fitted with*	
2 3.1	Impianto di separazione di acque oleose (100 ppm) *Oily water separating equipment (100 ppm equipment)*	☐
2 3 2	Impianto di filtraggio (15 ppm) senza allarme *Oil filtering equipment (15 ppm equipment) without alarm*	☐
2 3 3	Impianto di filtraggio (15 ppm) con allarme e dispositivo manuale di arresto *Oil filtering equipment (15 ppm equipment) with alarm and manual stopping device*	☐

RI | Nome della nave *Ship's name* | Certificato N *Certificate No* | Pagina 3 di 5 *Page 3 of 5*

2.4	Specifiche di approvazione: *Approval standards:*	
2.4.1	L'impianto di separazione/filtraggio: *The separating/filtering equipment:*	
2.4.1.1	e' stato approvato sulla base della Risoluzione A. 393 (X) *has been approved in accordance with Resolution A 393 (X)*	☐
2.4.1.2	e' stato approvato sulla base della Risoluzione A. 233 (VII) *has been approved in accordance with Resolution A 233 (VII)*	☐
2.4.1.3	e' stato approvato sulla base di norme nazionali non basate sulle Risoluzioni A. 393 (X) o A. 233(VII) *has been approved in accordance with national standards not based upon Resolution A. 393 (X) or A 233 (VII)*	☐
2.4.1.4	non e' stato approvato *has not been approved*	☐
2.4.2	L'unita' di processo e' stata approvata sulla base della Risoluzione A. 444 (XI) *The process unit has been approved in accordance with Resolution A. 444 (XI)*	☐
2.4.3	Il misuratore di contenuto oleoso e' stato approvato sulla base della Risoluzione A. 393 (X) *The oil content meter has been approved in accordance with Resolution A 393 (X)*	☐
2.5	La capacita' massima del sistema e' di. .... m³/h *Maximum throughput of the system is*	
2.6	Deroga alle disposizioni della Regola 16 *Waiver of Regulation 16*	
2.6.1	La nave e' dispensata dalle disposizioni della Regola 16 (1) e 16 (2) in accordo con la Regola 16 (3). La nave e' adibita esclusivamente: *The ship is waived from the requirements of Regulation 16 (1) e 16 (2) in accordance with Regulation 16 (3) The ship is engaged exclusively on*	
2.6.1.1	viaggi entro aree speciali: .... *voyages within special area (s):*	☐
2.6.1.2	viaggi entro 12 miglia dalla costa piu' vicina, al di fuori delle aree speciali, limitati a: *voyages within 12 miles of the nearest land outside special area (s) restricted, to*	☐
2.6.2	La nave e' dotata di una cassa di ritenzione avente un volume di .... m³ per la totale ritenzione a bordo di tutte le acque oleose di sentina *The ship is fitted with holding tank (s) having a volume of. ... ... m³ for the total retention on board of all oily bilge water*	☐

RI Nome della nave / *Ship's name* Certificato N. / *Certificate No.* Pagina 4 di 5 / *Page 4 of 5*

3 Mezzi per la ritenzione e l' esaurimento dei residui oleosi (Regola 17)
Means for retention and disposal of oil residues (sludge) (Regulation 17)

3.1 La nave e' dotata dei depositi per residui oleosi (morchie) indicati di seguito:
The ship is provided with oil residue (sludge) tanks as follows:

Identificazione del deposito *Tank identification*	Posizione longitudinale del deposito Ordinate (da) - (a) *Longitudinal tank location Frames (from) - (to)*	Posizione trasversale del deposito *Lateral position of tank*	Volume del deposito *Tank volume* m^3

VOLUME TOTALE *Total volume*
.... m^3

3.2	Mezzi per l'esaurimento dei residui oleosi in aggiunta ai depositi per morchie *Means for the disposal of residues in addition to the provisions of sludge tanks:*	
3.2.1	Inceneritore per residui oleosi; Capacita': .... l/h *Incinerator for oil residues; capacity:*	☐
3.2.2	Caldaia ausiliaria idonea per bruciare i residui oleosi *Auxiliary boiler suitable for burning oil residues*	☐
3.2.3	Deposito per miscelare i residui oleosi con olio combustibile; Capacita': .... m^3 *Tank for mixing oil residues with fuel oil; Capacity:*	☐
3.2.4	Altri mezzi accettabili: .... *Other acceptable means:*	☐

4 Collegamento unificato per la discarica (Regola 19)
Standard discharge connection (Regulation 19)

4.1	La nave e' dotata di una tubolatura per la discarica di residui della sentina del locale macchine alle stazioni di ricezione, provvista di un collegamento unificato in accordo con la Regola 19 *The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from machinery bilges to reception facilities, fitted with a standard discharge connection in compliance with Regulation 19*	☐

5 Piano di emergenza di bordo contro l'inquinamento da oli minerali (Regola 26)
Shipboard oil pollution emergency plan (Regulation 26)

5.1	La nave e' fornita di un piano di emergenza di bordo contro l' inquinamento da oli minerali in accordo con la Regola 26 *The ship is provided with a shipboard oil pollution emergency plan in compliance with Regulation 26*	☐

RI	Nome della nave *Ships name*	Certificato N *Certificate No*	Pagina *Page* 5 di *of* 5

6 Esenzioni
Exemption

6.1	Esenzioni dalle prescrizioni del Capitolo II dell' Annesso I della "Convenzione" sono state autorizzate dall' Amministrazione in accordo con la Regola 2 (4) (a), elecate alle voci di questo supplemento: *Exemption have been granted by the Administration from the requirements of Chapter II of Annex I of the "Convention" in accordance with Regulation 2 (4) (a) on those items listed under paragraph(s) of this Record*	❑

7 Equivalenze (Regola 3)
Equivalents (Regulation 3)

7.1	Soluzioni equivalenti sono state approvate dall' Amministrazione per quelle prescrizioni dell'Annesso I della "Convenzione" di cui alle voci di questo supplemento: *Equivalents have been approved by the Administration for certain requirements of Annex of the "Convention" listed under paragraph(s) of this Record*	❑

SI CERTIFICA che questo elenco e' veritiero sotto ogni aspetto.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Rilasciato a — il
Issued at — *on*

REGISTRO ITALIANO NAVALE

RI Nome della nave / *Ship's name* Certificato N. / *Certificate No* Pagina / *Page* 1 di / *of* 15

SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL' INQUINAMENTO DA OLIO MINERALE

SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION (IOPP) CERTIFICATE

ELENCO DELLE SOLUZIONI COSTRUTTIVE ADOTTATE E DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE PER NAVI PETROLIERE

RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR OIL TANKERS

rilasciato in accordo con le disposizioni dell' Annesso I della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell' Inquinamento causato da navi, del 1973, come modificata dal relativo Protocollo del 1978 (nel seguito richiamata come "Convenzione")

in respect of the provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention")

1 Particolari della nave

Particulars of ship

1.1	Nome della nave *Name of ship*		
1.2	Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*		
1.3	Porto di immatricolazione *Port of registry*		
1.4	Stazza lorda *Gross tonnage*		
1.5	Volume delle cisterne del carico *Carrying capacity of ship*	m(3)	
1.6	Portata lorda della nave *Deadweight of ship*	(t)	(Regola 1 (22)) *(Regulation 1 (22))*
1.7	Lunghezza della nave *Lenght of ship*	(m)	(Regola 1 (18)) *(Regulation 1 (18))*

1.8	Data di costruzione: *Date of build*
1.8.1	Data della firma del contratto di costruzione *Date of building contract*
1.8.2	Data di impostazione della chiglia o data in cui la nave si trovava in un corrispondente stato di avanzamento di costruzione *Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction*
1.8.3	Data di consegna *Date of delivery*

1.9	Grande trasformazione (se applicabile): *Major conversion (if applicable)*
1.9.1	Data della firma del contratto di trasformazione *Date of conversion contract*
1.9.2	Data in cui e' stata iniziata la trasformazione *Date on which conversion was commenced*
1.9.3	Data del completamento della trasformazione *Date of completion of conversion*

(1) Questo elenco deve essere permanentemente allegato al "Certificato Internazionale per la prevenzione dell' inquinamento da olio minerale" Detto certificato deve essere sempre disponibile a bordo della nave
This Record shall be permanently attached to be IOPP Certificate The IOPP Certificate shall be avaiable on board the ship at all times

(2) Le caselle in corrispondenza di ciascuna voce dell' elenco devono essere marcate con (X), per indicare una risposta affermativa o che la voce considerata e' "applicabile" alla nave in esame, e con un trattino (-), per indicare una risposta negativa o che la voce considerata "non e' applicabile" alla nave
Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (X) for the answer "yes" and "applicable" or a dash ( ) for the answer "no" and "not applicable" as appropriate

(3) Le Regole citate a fianco delle varie voci dell elenco sono quelle dell' Annesso I della Convenzione e le Risoluzioni citate sono quelle adottate dall' International Maritime Organization (IMO)
Regulations mentioned in this Record refer to regulation of Annex I of the Convention and resolutions refer to those adopted by the International Maritime Organization

RI	Nome della nave *Ship's name*	Certificato N. *Certificate No*	Pagina 2 di 15 *Page 2 of 15*

1.10	Stato della nave: *Status of ship*	
1.10.1	Nave nuova in accordo con la Regola 1 (6) *New ship in accordance with Regulation 1 (6)*	☐
1.10.2	Nave esistente in accordo con la Regola 1 (7) *Existing ship in accordance with Regulation 1 (7)*	☐
1.10.3	Nave petroliera nuova in accordo con la Regola 1 (26) *New oil tanker in accordance with Regulation 1 (26)*	☐
1.10.4	Nave petroliera esistente in accordo con la Regola 1 (27) *Existing oil tanker in accordance with Regulation 1 (27)*	☐
1.10.5	La nave e' stata considerata "esistente" dall'Amministrazione in accordo con la Regola 1 (7), a causa di un imprevisto ritardo nella consegna *The ship has been accepted by the Administration as an "existing ship" under Regulation 1 (7) due to unforeseen delay in delivery*	☐
1.10.6	La nave e' stata considerata "esistente" dall'Amministrazione in accordo con la Regola 1 (27), a causa di un imprevisto ritardo nella consegna *The ship has been accepted by the Administration as an "existing ship" under Regulation 1 (27) due to unforeseen delay in delivery*	☐
1.10.7	Non e' richiesto che la nave soddisfi alle prescrizioni della Regola 24 a causa di un imprevisto ritardo nella consegna *The ship is not required to comply with the provisions of Regulation 24 due to unforeseen delay in delivery*	☐

1.11	Tipo di nave: *Type of ship*	
1.11.1	Nave petroliera per trasporto di petrolio greggio *Crude oil tanker*	☐
1.11.2	Nave petroliera per trasporto di prodotti raffinati *Product carrier*	☐
1.11.3	Nave petroliera per trasporto di petrolio greggio e di prodotti raffinati *Crude oil product carrier*	☐
1.11.4	Nave per carico misto *Combination carrier*	☐
1.11.5	Nave, diversa da una petroliera, con cisterne del carico aventi la capacita' indicata nella Regola 2 (2) dell' Annesso I della Convenzione *Ship, other than an oil tanker, with cargo tanks coming under Regulation 2 (2) of Annex I of the Convention*	☐

RI	Nome della nave *Ship's name*	Certificato N. *Certificate No.*	Pagina *Page* 3 di *of* 15

1.11.6	Nave adibita al trasporto di prodotti di cui alla Regola 15 (7) *Oil tanker dedicated to the carriage of products referred to in Regulation 15 (7)*	☐
1.11.7	La nave, pur essendo designata come "petroliera per trasporto di petrolio greggio" che opera con COW, e' anche designata come "petroliera per trasporto di prodotti raffinati" che opera con CBT, per la quale e' stato rilasciato un Certificato IOPP a parte *The ship, being designated as a "crude oil tanker" operating with COW, is also designated as a "product carrier" operating with CBT, for which a separate IOPP Certificate has also been issued*	☐
1.11.8	La nave, pur essendo designata come "petroliera per trasporto di prodotti raffinati" che opera con CBT, e' anche designata come "petroliera per trasporto di petrolio greggio" che opera con COW, per la quale e' stato rilasciato un Certificato IOPP a parte *The ship, being designated as a "product carrier" operating with CBT, is also designated as a "crude oil tanker" operating with COW, for which a separate IOPP Certificate has also been issued*	☐
1.11.9	Nave chimichiera che trasporta olio minerale *Chemical tanker carrying oil*	☐

2 Attrezzature per il controllo delle discariche di olio dalla sentina del locale macchine e dai depositi per il combustibile liquido (regole 10 e 16)
Equipment for the control of oil discharge from machinery space bilges and oil fuel tanks (regulations 10 and 16)

2.1	Trasporto di acqua di zavorra in depositi per il combustibile liquido *Carriage of ballast water in oil fuel tanks*	
2.1.1	La nave in condizioni normali di esercizio puo' trasportare acqua zavorra in depositi per il combustibile liquido *The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks*	☐
2.2	Tipo di impianto di filtraggio installato: *Type of oil filtering equipment fitted:*	
2.2.1	Impianto di filtraggio (15ppm) (Regola 16 (4)) *Oil filtering equipment (15 ppm equipment) (Regulation 16 (4))*	☐
2.2.2	Impianto di filtraggio (15ppm) con allarme e dispositivo automatico di arresto (Regola 16 (5)) *Oil filtering equipment (15 ppm equipment) with alarm and automatic stopping device (Regulation 16 (5))*	☐
2.3	La nave puo' operare con le apparecchiature esistenti fino al 6 Luglio 1998 (Regola 16 (6)) ed e' dotata di: *The ship is allowed to operate with the existing equipment until 6 July 1998 (Regulation 16 (6)) and fitted with:*	
2.3.1	Impianto di separazione di acque oleose (100 ppm) *Oily-water separating equipment (100 ppm equipment)*	☐
2.3.2	Impianto di filtraggio (15 ppm) senza allarme *Oil filtering equipment (15 ppm equipment) without alarm*	☐
2.3.3	Impianto di filtraggio (15 ppm) con allarme e dispositivo manuale di arresto *Oil filtering equipment (15 ppm equipment) with alarm and manual stopping device*	☐

2.4	Specifiche di approvazione: *Approval standards:*	
2.4.1	L'impianto di separazione/filtraggio: *The separating/filtering equipment:*	
2.4.1.1	e' stato approvato sulla base della Risoluzione A. 393 (X) *has been approved in accordance with Resolution A. 393 (X)*	❑
2.4.1.2	e' stato approvato sulla base della Risoluzione A. 233 (VII) *has been approved in accordance with Resolution A. 233 (VII)*	❑
2.4.1.3	e' stato approvato sulla base di norme nazionali non basate sulle Risoluzioni A. 393 (X) o A. 233(VII) *has been approved in accordance with national standards not based upon Resolution A. 393 (X) or A. 233 (VII)*	❑
2.4.1.4	non e' stato approvato *has not been approved*	❑

2.4.2	L'unita' di processo e' stata approvata sulla base della Risoluzione A. 444 (XI) *The process unit has been approved in accordance with Resolution A. 444 (XI)*	❑
2.4.3	Il misuratore di contenuto oleoso e' stato approvato sulla base della Risoluzione A. 393 (X) *The oil content meter has been approved in accordance with Resolution A. 393 (X)*	❑
2.5	La capacita' massima del sistema e' di: .... m^3/h *Maximum throughput of the system is*	

2.6	Deroga alle disposizioni della Regola 16 *Waiver of Regulation 16*	
2.6.1	La nave e' dispensata dalle disposizioni della Regola 16 (1) e 16 (2) in accordo con la Regola 16 (3). La nave e' adibita esclusivamente: *The ship is waived from the requirements of Regulation 16 (1) e 16 (2) in accordance with Regulation 16 (3).* *The ship is engaged exclusively on:*	
2.6.1.1	viaggi entro aree speciali: .... *voyages within special area (s):*	❑
2.6.1.2	viaggi entro 12 miglia dalla costa piu' vicina, al di fuori delle aree speciali, limitati a: *voyages within 12 miles of the nearest land outside special area (s) restricted, to:*	❑

2.6.2	La nave e' dotata di una cassa di ritenzione avente un volume di .... m^3 per la totale ritenzione a bordo di tutte le acque oleose di sentina *The ship is fitted with holding tank (s) having a volume of .... m^3 for the total retention on board of all oily bilge water*	❑
2.6.3	In sostituzione della cassa di ritenzione, la nave e' provvista di mezzi per il trasferimento dell' acqua di sentina alla slop tank *In lieu of the holding tank the ship is provided with arrangements to transfer bilge water to the slop tank*	❑

RI Nome della nave *Ship's name* Certificato N *Certificate No* Pagina *Page* 5 di *of* 15

3 Mezzi per la ritenzione e l' esaurimento dei residui oleosi (Regola 17)
Means for retention and disposal of oil residues (sludge) (Regulation 17)

3.1 La nave e' dotata dei depositi per residui oleosi (morchie) indicati di seguito:
The ship is provided with oil residue (sludge) tanks as follows

Identificazione del deposito *Tank identification*	Posizione longitudinale del deposito Ordinate (da) - (a) *Longitudinal tank location Frames (from) - (to)*	Posizione trasversale del deposito *Lateral position of tank*	Volume del deposito *Tank volume* m^3

VOLUME TOTALE
Total volume
. ... m^3

3.2	Mezzi per l'esaurimento dei residui oleosi in aggiunta ai depositi per morchie *Means for the disposal of residues in addition to the provisions of sludge tanks*	
3.2.1	Incenentore per residui oleosi, Capacita': . . l/h *Incinerator for oil residues, capacity*	☐
3.2.2	Caldaia ausiliaria idonea per bruciare i residui oleosi *Auxiliary boiler suitable for burning oil residues*	☐
3.2.3	Deposito per miscelare i residui oleosi con olio combustibile, Capacita' .... m^3 *Tank for mixing oil residues with fuel oil, Capacity*	☐
3.2.4	Altri mezzi accettabili .... *Other acceptable means*	☐

RI

Nome della nave *Ship's name*	Certificato N. *Certificate No*	Pagina *Page* 6 di *of* 15

4 **Collegamento unificato per la discarica (Regola 19)**
Standard discharge connection (Regulation 19)

4.1	La nave e' dotata di una tubolatura per la discarica di residui della sentina del locale macchine alle stazioni di ricezione, provvista di un collegamento unificato in accordo con la Regola 19 *The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from machinery bilges to reception facilities, fitted with a standard discharge connection in compliance with Regulation 19*	☐

5 **Costruzione (Regole 13, 24 e 25)**
Construction (Regulations 13, 24 and 25)

5.1	In accordo con quanto indicato nella Regola 13: *In accordance with the requirements of Regulation 13, the ship is:*	
5.1.1	e' richiesto che la nave sia dotata di SBT, PL e COW *required to be provided with SBT, PL and COW*	☐
5.1.2	e' richiesto che la nave sia dotata di SBT e PL *required to be provided with SBT and Pl*	☐
5 1.3	e' richiesto che la nave sia dotata di SBT *required to be provided with SBT*	☐
5.1.4	e' richiesto che la nave sia dotata di SBT o COW *required to be provided with SBT or COW*	☐
5.1.5	e' richiesto che la nave sia dotata di SBT o CBT *required to be provided with SBT or CBT*	☐
5.1.6	non e' richiesto che la nave soddisfi alle prescrizioni della Regola 13 *not required to comply with the requirements of Regulation 13*	☐

5.2	Cisterne di zavorra segregata (SBT) *Segregated ballast tanks (SBT)*	
5.2.1	La nave e' dotata di SBT in accordo con la Regola 13 *The ship is provided with SBT in compliance with Regulation 13*	☐
5.2.2	La nave e' dotata di SBT sistemate in posizione protettiva (PL) in accordo con la Regola 13 E *The ship is provided with SBT which are arranged in protective locations (PL) in compliance with Regulation 13 E*	☐

RI

Nome della nave
Ships name

Certificato N
Certificate No

Pagina 7 di 15
Page 7 of 15

5.2.3 Le SBT sono disposte come indicato qui di seguito
SBT are distributed as follows

Cisterna *Tank*	Volume (m^3) *Volume*	Cisterna *Tank*	Volume (m^3) *Volume*

VOLUME TOTALE
Total volume
. ... m^3

5.2.4	La nave e' dotata di SBT, in accordo con la Regola 13, sistemate in posizione protettiva (PL), in accordo con la Regola 13 E *The ship is provided with SBT, in compliance with Regulation 13, which are arranged in protective location (PL), in compliance with Regulation 13 E*	❑

5 3	Cisterne di zavorra pulita (CBT) *Dedicated clean ballast tanks (CBT*	
5 3.1	La nave e' dotata di CBT in accordo con la Regola 13 A e puo' operare come una nave petroliera per trasporto di prodotti raffinati *The ship is provided with CBT in compliance with Regulation 13 A, and may operate as a product carrier*	❑
5 3 2	La nave e' stata fornita di un Manuale operativo per le cisterne dedicate a zavorra pulita datato. *The ship has been supplied with a valid Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual, which is dated*	❑
5.3 3	La nave ha un sistema di tubolature e di pompe in comune per lo zavorramento delle CBT e per il maneggio del carico *The ship has common piping and pump arrangements for ballasting the CBT and handling cargo oil*	❑
5 3.4	La nave ha un sistema di tubolature e di pompe indipendente e o separato per lo zavorramento delle CBT *The ship has separate independent piping and pumping arrangements for ballasting the CBT*	❑

RI Nome della nave *Ship's name* Certificato N *Certificate No* Pagina *Page* 8 di *of* 15

5.3.5 Le CBT sono disposte come indicato qui di seguito:
CBT are distributed as follows

Cisterna *Tank*	Volume (m³) *Volume*	Cisterna *Tank*	Volume (m³) *Volume*

VOLUME TOTALE
Total volume
... . m³

5.4	Lavaggio con il petrolio greggio (COW) *Crude oil washing (COW)*	
5.4.1	La nave e' dotata di un sistema COW in accordo con la Regola 13 B *The ship is provided with a COW system in compliance with Regulation 13 B*	❑
5.4.2	La nave e' dotata di un sistema COW in accordo con la Regola 13 B, ma l' efficacia del sistema non e' stata confermata come richiesto dalla Regola 13 (6) e dal paragrafo 4.2.10 delle specifiche COW (Risoluzione A. 446 (XI)) *The ship is provided with a COW system in compliance with Regulation 13 B except that the effectiveness of the system has not been confirmed in accordance with Regulation 13 (6) and paragraph 4 2 10 of the Revised COW specification (Resolution A 446 (XI))*	❑
5.4.3	La nave e' stata fornita di un Manuale Operativo e di Equipaggiamento per il lavaggio con il petrolio greggio datato: *The ship has supplied with a valid Crude Oil Washing Operations and Equipment Manual which is dated*	❑
5.4.4	Pur non essendo richiesto, la nave e' dotata di un sistema COW che soddisfa gli aspetti concernenti la sicurezza delle specifiche COW revisionate (Risoluzione A 446 (XI)) *The ship is not required to be but is equipped with COW in compliance with the safety aspects of Revised COW Specification (Resolution A 446 (XI))*	❑

5.5	Esenzione dalle prescrizioni della Regola 13 *Exemption from Regulation 13*	
5.5.1	la nave e' adibita esclusivamente al servizio tra .... *The ship is solely engaged in trade between* . ... in accordo con la Regola 13 C ed e' pertanto esentata dalle prescrizioni della Regola 13 *in accordance with Regulation 13 C and is therefore exempted from the requirements of Regulation 13*	❑
5.5.2	La nave opera con speciali sistemazioni di zavorra in accordo con la Regola 13 D ed e' pertanto esentata dalle prescrizioni della Regola 13 *The ship is operating with special ballast arrangements in accordance with Regulation 13 D and therefore is exempted from the requirements of Regulation 13*	❑

5 6	Limitazione nella grandezza delle cisterne del carico e loro sistemazioni (Regola 24): *Limitation of size and arrangements of cargo tanks (Regulation 24):*	
5.6.1	E' richiesto che la nave sia costruita in accordo con le prescrizioni della Regola 24 e soddisfa detta prescrizione *The ship is required to be constructed according to, and complies with the requirements of Regulation 24*	☐
5.6.2	E' richiesto che la nave sia costruita in accordo con le prescrizioni della Regola 24 (4) e soddisfa detta prescrizione (vedi regola 2 (2)) *The ship is required to be constructed according to, and complies with the requirements of Regulation 24 (4) (see Regulation 2 (2))*	☐

5.7	Compartimentazione e stabilita' (Regola 25): *Subdivision and stability (Regulation 25):*	
5.7.1	E' richiesto che la nave sia costruita in accordo con le prescrizioni della Regola 25 e soddisfa detta prescrizione *The ship is required to be constructed according to, and complies with the requirements of Regulation 25*	☐
5.7.2	Le informazioni ed i dati che la nave deve avere in una forma approvata in accordo con la Regola 25 (5), sono stati forniti alla nave *Information and data required under Regulation 25 (5) in an approved from have been supplied to the ship*	☐

5.8	Costruzione con doppio scafo: *Double hull construction*	
5 8.1	E' richiesto che la nave sia costruita in accordo con la Regola 13 F ed e' conforme ai requisiti del: *The ship is required to be constructed according to Regulation 13 F and complies with the requirements of:*	
5.8.1.1	paragrafo (3) (costruzione con doppio scafo) *paragraph (3) (double hull construction)*	☐
5 8.1.2	paragrafo (4) (costruzione delle cisterne del carico con ponte intermedio e doppi fianchi) *paragraph (3) (mid height deck tankers with double side construction)*	☐
5.8.1.3	paragrafo (5) (metodo alternativo approvato MEPC) *paragraph (5) (alternative methode approved by the MEPC)*	☐
5 8 2	E' richiesto che la nave sia costruita in accordo con la Regola 13 F(7) conforme ai requisiti di cui alla detta Regola (requisiti del doppio fondo) *The ship is required to be constructed according to and complies with the requirements of Regulation 13 F(7) (double bottom requirements)*	☐
5.8.3	Non e' richiesto che la nave sia costruita in accordo con la Regola 13 F *The ship is not required to comply with the requirements of Regulation 13 F*	☐

5.8.4	La nave deve soddisfare la Regola 13 G e: *The ship is subjet to Regulation 13 G and·*	
5.8.4.1	e' richiesto che soddisfi la Regola 13 F non oltre il: *Is required to comply with Regulation 13 F non later than.*	☐
5.8.4.2	e' costruita in modo tale che le cisterne o gli spazi sottoindicati non siano usati per il trasporto di olio .... *is so arranged that the following tanks or spaces are not used for the carriage of oil ....*	☐
5.8.5	La nave non deve soddisfare la Regola 13 G *The ship is not subjet to Regulation 13 G*	☐

6 Ritenzione a bordo degli oli minerali (Regola 15)
Retention of oil on board (Regulation 15)

6.1	Impianto per la segnalazione ed il controllo delle scariche: *Oil discharge monitoring and control system*	
6.1.1	la nave appartiene alla Categoria .... petroliera, come definita nella Risoluzione A. 496 (XII) o A. 586 (14) *The ship comes under Category oil tankers as defined in Resolution A 496 (XII) or A 586 (14)*	☐
	NOTA Cancellare la voce pertinente Le navi petroliere la cui chiglia sia stata impostata o che si trovavano in un corrispondente stato di avanzamento di costruzione il 2 ottobre 1986 e successivamente, devono essere provviste di una apparecchiatura approvata secondo la Risoluzione A 586 (14) *NOTE·* *Delete as appropnate* *Oil tankers the keel of which are laid or which are at similar stage of construction, on or after 2 october 1986 should be fitted with a system approved under Resolution A 586 (14)*	
6.1.2	L' impianto comprende: *The system compnses*	
6.1.2.1	una "control unit" come definita nella Risoluzione a. 496 (XII) *a control unit as defined in Resolution A 496 (XII)*	☐
6.1.2.2	una "computing unit" come definita nella Risoluzione a. 496 (XII) *a computing unit as defined in Resolution A. 496 (XII)*	☐
6.1.2.3	una "calculating unit" come definita nella Risoluzione a. 496 (XII) *a calculating unit as defined in Resolution A. 496 (XII)*	☐
6.1.3	L'impianto e' dotato di: *The system is fitted with*	
6.1.3.1	"starting interlock" come definita nella Risoluzione a. 496 (XII) *a "starting interlock" as defined in Resolution A. 496 (XII)*	☐
6.1.3.2	"automatic stopping device" come definita nella Risoluzione a. 496 (XII) *automatic stopping device as defined in Resolution A. 496 (XII)*	☐

RI	Nome della nave *Ship's name*	Certificato N *Certificate No*	Pagina 11 di 15 *Page 11 of 15*

6.1.4	Il misuratore di contenuto oleoso e' approvato sulla base della Risoluzione A. 393 (X) o A. 586 (14) ed e' idoneo per: *The oil content meter is approved under the terms of Resolution A 393 (X) or A 586 (14) suitable for:*	
6.1.4.1	petrolio greggio *crude oil*	☐
6.1.4.2	prodotti neri *black products*	☐
6.1.4.3	prodotti bianchi *white products*	☐
6.1.4.4	sostanze liquide nocive simili agli oli, come elencate nell' allegato certificato *oil-like noxious liquid substances as listed in the attachment to the certificate*	☐
6.1.5	Al comando di bordo e' stato fornito un Manuale Operativo relativo all' impianto per la segnalazione ed il controllo delle scariche *The ship has been supplied with an operation manual for the oil discharge monitoring and control system*	☐

6.2	"Slop tanks" *Slop tanks*	
6.2.1	La nave e' dotata di .... apposita(e) slop tank(s) avente(i) la capacita' totale di. . ...m³, *The ship is provided with dedicated slop tank(s) with the total capacity of* corrispondente al . ... % della capacita' di carico, in accordo con: *which is of the oil carrying capacity, in accordance with:*	
6.2.1.1	la Regola 15 (2) (c) *Regulation 15 (2) (c)*	☐
6.2.1.2	la Regola 15 (2) (c) (i) *Regulation 15 (2) (c) (i)*	☐
6.2.1.3	la Regola 15 (2) (c) (ii) *Regulation 15 (2) (c) (ii)*	☐
6.2.1.4	la Regola 15 (2) (c) (iii) *Regulation 15 (2) (c) (iii)*	☐
6.2.2	Cisterne del carico sono state designate quali "slop tanks" *Cargo tanks have been designated as slop tanks*	☐

6.3	Rivelatori di interfaccia olio/acqua *Oil/water interface detectors*	
6.3.1	la nave e' dotata di rivelatori di interfaccia olio/acqua approvati sulla base della Risoluzione MEPC. 5 (XIII) *The ship is provided with oil/water interface detectors approved under the terms of Resolution MEPC. 5 (XIII)*	☐

6.4	Esenzioni dalle prescrizioni della Regola 15 *Exemption from Regulation 15*	
6.4.1	la nave e' esentata dalle prescrizioni delle Regole 15 (1), (2) e (3), in accordo con la Regola 15 (7) *The ship is exempted from the requirements of Regulation 15 (1), (2) and (3) in accordance with Regulation 15 (7)*	☐
6.4.2	la nave e' esentata dalle prescrizioni delle Regole 15 (1), (2) e (3), in accordo con la Regola 2 (2) *The ship is exempted from the requirements of Regulation 15 (1), (2) and (3) in accordance with Regulation 2 (2)*	☐

6.5 Deroga alla Regola 15
Waiver of Regulation 15

6.5.1	La nave e' dispensata dalle prescrizioni della Regola 15 (3), in accordo con la Regola 15 (5) (b). La nave e' adibita esclusivamente a: *The ship is waived from the requirements of Regulation 15 (3) in accordance with Regulation 15 (5) (b)* *The ship is engaged exclusively on*	
6.5.1.1	traffici specifici, come detto nella Regola 13 C .... *specific trade under Regulation 13 C*	☐
6.5.1.2	viaggi entro aree speciali .... *voyages within special area(s)*	☐
6.5.1.3	viaggi entro 50 miglia dalla costa piu' vicina, fuori dalle aree speciali, della durata di 72 ore, limitati a: *voyages within 50 miles from the nearest land, outside special area(s), of 72 hours or less in duration, restricted to*	☐

7 Pompe, tubolature e sistemazioni per la discarica (Regola 18)
Pumping, piping and discharge arrangements (Regulation 18)

7.1	Gli scarichi fuori bordo per la zavorra segregata sono ubicati: *The overboard discharge outlets for segregated ballast are located*	
7.1.1	sopra la linea di galleggiamento *above the waterline*	☐
7.1.2	sotto la linea di galleggiamento *below the waterline*	☐

7.2	Gli scarichi fuori bordo, diversi dai collettori di discarica, per la zavorra pulita sono posizionati: *The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for clean ballast are located* NOTA Devono essere indicati solo gli scarichi fuori bordo che possono essere controllati *NOTE Only those outlets which can be monitored are to be indicated*	
7.2.1	sopra la linea di galleggiamento *above the waterline*	☐
7.2.2	sotto la linea di galleggiamento *below the waterline*	☐

7.3	Gli scarichi fuori bordo, diversi dai collettori di discarica, per l'acqua di zavorra sporca o per l'acqua contaminata da olio della zona del carico sono ubicati: *The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for dirty ballast water or oil contaminated water from cargo tank areas are located:* NOTA Devono essere indicati solo gli scarichi fuori bordo che possono essere controllati *NOTE Only those outlets which can be monitored are to be indicated*	
7.3.1	sopra la linea di galleggiamento *above the waterline*	☐
7.3.2	sotto la linea di galleggiamento unitamente alla sistemazione per la parziale osservazione del flusso, in accordo con la Regola 18 (6) (e) *below the waterline in conjunction with the part flow arrangements in compliance with Regulation 18 (6) (e)*	☐
7.3.3	sotto la linea di galleggiamento *below the waterline*	☐

7.4	Discarica da olio minerale dalle pompe e dalle linee per il carico (Regole 18 (4) e (5)) *Discharge of oil from cargo pumps and oil lines (Regulation 18 (4) and (5))*	
7.4.1	Mezzi per il drenaggio di tutte le pompe e delle linee per il carico, al completamento della discarica: *Means to drain all cargo pumps and oil lines at the completion of cargo discharge*	
7.4.1.1	Drenaggi in grado di essere convogliati ad una cisterna del carico o ad una "slop tank" *Drainings capable of being discharged to a cargo tank or slop tank*	☐
7.4.1 2	Per lo scarico a terra e' prevista una linea speciale di piccolo diametro *For discharge ashore a special small diameter line is provided*	☐

8 Piano di emergenza di bordo contro l' inquinamento da oli minerali (Regola 26)
Shipboard oil pollution emergency plan (Regulation 26)

8.1	La nave e' fornita di un piano di emergenza di bordo contro l'inquinamento da oli minerali in accordo con la Regola 26 *The ship is provided with a shipboard oil pollution emergency plan in compliance with Regulation 26*	☐

9 Sistemazioni equivalenti per navi chimichiere che trasportano olio minerale
Equivalent arrangements for chemical tankers carrying oil

9.1	Quali sistemazioni equivalenti per il trasporto di olio minerale da parte di una nave chimichiera, la nave e' dotata delle seguenti attrezzature, in alternativa alle "slop tank" (ved. precedente punto 6 2) ed i rivelatori di interfaccia olio/acqua (ved. precedente punto 6.3) *As equivalent arrangements for the carriage of oil by a chemical tanker, the ship is fitted with the following equipment in lieu of slop tanks (paragraph 6 2 above) and oil/water interface detectors (paragraph 6 3 above)*	
9.1.1	Separatore di acque oleose in grado di produrre un effluente contenuto oleoso minore di 100 ppm, avente una capacita' di .... m³/h *Oily-water separating equipment capable of producing effluent with oil content les than 100 ppm, with the capacity of*	☐
9.1.2	Una cassa cisterna di raccolta avente un volume di . . . m³ *A holding tank with the capacity of*	☐

9.1.3	Una cisterna per la raccolta delle acque di lavaggio che e': *A tank for collecting tank washings which is:*	❑
9.1.3.1	una cisterna appositamente adibita *a dedicated tank*	❑
9.1.3.2	una cisterna del carico designata quale cisterna per la raccolta *a cargo tank designated as a collecting tank*	❑
9.1.4	Una pompa, permanentemente installata, per lo scarico fuori bordo di effluente proveniente dal separatore di acque oleose *A permanently installed transfer pump for overboard discharge of effluent containing oil through the oil-water separating equipment*	❑

9.2	Il separatore di acque oleose e' stato approvato sulla base della Risoluzione A. 393 (X) ed e' idoneo per l' intero campo dei prodotti dell' Annesso I *The oily-water separating equipment has been approved under the terms of Resolution A. 393 (X) and is suitable for the full range of Annex I products*	❑

9.3	La nave e' in possesso di un Certificato di idoneita' per il trasporto di prodotti chimici alla rinfusa, in regolare corso di validita' *The ship holds a valid "Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemical in Bulk"*	❑

10 Sostanze liquide nocive simili agli oli
Oil-like noxious liquid substances

10.1	La nave puo' caricare, in accordo con la Regola 14 dell' Annesso II della Convenzione, le sostanze liquide nocive simili agli oli specificate nella lista allegata *The ship is permitted in accordance with Regulaion 14 of Annex II of the Convention to carry oil-like noxious liquid substances specified in the list attached* NOTA Deve essere allegata la lista delle sostanze liquide simili agli oli di cui e' permesso il trasporto, data e certificata con un sigillo o un timbro dell'Autorita' che l'ha rilasciata *NOTE The list off oil like noxious substances permitted for carriage signed, dated and certified by a seal or a stamp off the issuing authority shall be attached*	❑

11 Esenzioni
Exemption

11.1	Esenzioni dalle prescrizioni dei Capitoli II e III dell' Annesso I della Convenzione sono state autorizzate dall' Amministrazione in accordo con la Regola 2 (4) (a), elencate alle voci di questo supplemento: *Exemption have been granted by the Administration from the requirements of Chapters II and III of Annex I of the "Convention" in accordance with Regulation 2 (4) (a) on those items listed under paragraph(s) of this Record*	❑

RI	Nome della nave *Ship's name*	Certificato N *Certificate No*	Pagina *Page* 15 di *of* 15

12 Equivalenze (Regola 3)
Equivalents (Regulation 3)

12.1	Soluzioni equivalenti sono state approvate dall' Amministrazione per quelle prescrizioni dell'Annesso I della Convenzione di cui alle voci di questo supplemento *Equivalents have been approved by the Administration for certain requirements of Annex I of the "Convention" listed under paragraph(s) of this Record*	☐

SI CERTIFICA che questo elenco e' veritiero sotto ogni aspetto
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Rilasciato a
Issued at

il
on

REGISTRO ITALIANO NAVALE

93A1910

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 febbraio 1993.

Definizione dei modelli da utilizzare per la determinazione dei disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, concernente disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto che, sostituendo l'art. 2-*bis* del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, con legge 19 novembre 1990, n. 334, concernente il ripiano della maggiore spesa sanitaria per l'anno 1989, dispone che le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1989 sono definite con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome mediante assunzione di mutui quindicennali, con oneri a carico del bilancio statale, alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9;

Ritenuto di dover provvedere a quanto disposto dalla normativa su richiamata;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le eccedenze di spesa corrente, rispetto alle entrate complessive correnti, registrate dalle unità sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria relative alla gestione di competenza dell'esercizio 1989.

2. La rilevazione delle predette eccedenze deve essere effettuata utilizzando i seguenti prospetti dimostrativi allegati al presente decreto:

modello *A* (riepilogativo) e *A*a (analitico): prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1989 da compilare da parte della regione o provincia autonoma;

modello *B*: prospetto relativo alle entrate accertate e alle spese impegnate di esclusiva competenza dell'esercizio 1989 da compilare da parte delle unità sanitarie locali e degli enti ospedalieri non ancora trasferiti alle unità sanitarie locali;

modello *B*1: prospetto relativo alle entrate accertate e alle spese impegnate di esclusiva competenza dell'esercizio 1989 per attività svolta dalle regioni nell'interesse e per conto delle unità sanitarie locali a norma dell'art. 27, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

modello *C*: prospetto relativo alle entrate accertate e alle spese impegnate di esclusiva competenza dell'esercizio 1989 da compilare da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, dei policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e dell'ospedale Galliera di Genova. I suindicati modelli, nonché l'allegato 1 di cui al successivo art. 2, fanno parte integrante del presente decreto.

3. I dati da inserire nei predetti prospetti dimostrativi devono essere desunti dai conti consuntivi degli enti di cui al comma 1 relativi all'esercizio 1989, debitamente approvati e con l'osservanza del disposto di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 2.

1. Le istanze di mutuo in via di anticipazione, da redigere secondo il modello allegato 1, ai fini dell'autorizzazione del Ministero del tesoro, per l'importo entro il limite del novanta per cento del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili, se non risultano ancora approvati i conti consuntivi, devono essere trasmesse, da parte delle regioni e delle province autonome, insieme con un prospetto da cui risulti la presunta maggiore spesa sia complessiva che ripartita per singolo ente.

Art. 3.

1. Le istanze di mutuo a saldo, ai fini dell'autorizzazione del Ministero del tesoro, per la quota residua pari alla differenza tra l'importo della maggiore spesa risultante dai modelli di cui all'art. 1 del presente decreto e l'importo del mutuo già ottenuto in via di anticipazione, devono essere trasmesse, da parte delle regioni e delle province autonome, insieme con i modelli di cui all'art. 1 debitamente compilati e sottoscritti.

Art. 4.

1. L'importo dei mutui è versato in unica soluzione a cura dell'istituto di credito mutuante sul conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito, in una o più soluzioni, agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali. Copia della quietanza del predetto versamento deve essere trasmessa a cura dell'Istituto di credito mutuante alla Ragioneria generale dello Stato - IGESPA - Div. XI.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1993

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

(modello A prospetto regionale o provinciale riepilogativo)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1989
PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE N.RO......DEL........, ESECUTIVO IL ....

(in migliaia di lire)

ENTRATA	Accertate nel bilancio 1989 (a)	accertate nei bilanci successivi (4) (b)	TOTALE (a+b) (c)	di cui destinate finanziam. c/capitale (d)	TOTALE (c-d) (e)
1 entrate accertate ex comma 1^, lett a), art 1 DL 382/87, convertito in L 456/87 (1)					
2 entrate accertate ex comma 1^, lett b), art 1 DL. 382/87, convertito in L 456/87 (2)					
3 entrate accertate ex comma 1^, lett c), art 1 DL 382/87, convertito in L 456/87	(3)			(5)	
TOTALE					
SPESA					
	impegnate				
Spese correnti, necessarie per l'erogazione dei livelli di assistenza previsti dall'art 5 del DL. 30 dicembre 1979, n 663, convertito in L 29 febbraio 1980 n 33 (6)					
RIASSUNTO					
Entrate accertate (totale colonna e)					
Spese impegnate					
AVANZO/DISAVANZO					

N O T E

1 Devono essere indicate le somme risultanti dalle poste iscritte nel bilancio della regione o provincia autonoma, nella parte entrata, a titolo di fondo sanitario, finalizzato alla spesa corrente L'importo corrisponde al totale assegnato dal CIPE per il relativo esercizio, al netto della quote a destinazione vincolata

2 Devono essere indicate le somme destinate dalla regione o provincia autonoma, in via diretta ed indiretta, al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, tali somme devono essere obbligatoriamente indicate anche se eventualmente non iscritte nei rispettivi bilanci regionali o provinciali

3. Sommatoria di colonna 1 dei codici da 016 a 025, semprechè finalizzate a spese per attività sanitarie, e da 028 a 061, Entrate, parti 2, 3 e 4 del modello B, e dei codici E 4, E 5 e E 6, Entrata, parte 1, del modello C

4 Con esclusione dei maggiori oneri relativi al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto già contabilizzati nel ripiano 1987/88 Non devono essere compresi i maggiori oneri relativi al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto stipulati successivamente all'1 1 89 che formeranno oggetto del ripiano dell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno.

5 Sommatoria di colonna 3 dei codici da 028 a 058, Entrate parte 3 del modello B, e del codice E 5, Entrata, parte 1, del modello C

6 Sommatoria delle parti:
col 1 parte 1 -spesa- modelli B
col 1 parte 3 -spesa- modelli B
col.1 parte 1 -spesa- modelli B1
col 1 - totale spesa assistenza sanitaria - modelli C da codice U1 a U

(modello analitico Aa: prospetto regionale o provinciale)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA.................

Prospetto analitico delle risultanze della gestione di competenza dell'esercizio 1989

(migliaia di lire)

	ENTRATE (1)		SPESE (2)	
	correnti	c/cap.le	correnti indistinte	poste correttive
	col 1	col. 2	col. 3	col. 4
da mod. B1:				
da mod. C: policl., IRCCS				
Ospedale Galliera				
da mod. B: U.S.L.				
TOTALE				

(1) Vanno riportate le somme secondo le indicazioni di pagg 1 e 2 mod. B, di pag. 1 mod. B1 e di pag 1 mod. C.

(2) Vanno riportate le somme secondo le indicazioni di pag. 3 mod. B, di pag. 2 mod. B1 e di pag 2 mod C

(modello B. USL, ENTI OSPEDALIERI NON TRASFERITI)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA.

UNITA' SANITARIA LOCALE. ... ...

ENTE OSPEDALIERO

ESERCIZIO (in migliaia di lire)

ENTRATA

PARTE 1
ENTRATE PER TRASFERIMENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DI COMPETENZA

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col 1
001	Trasferimenti correnti dalla regione di appartenenza per quota fondo sanitario nazionale a destinazione indistinta	
007	Trasferimenti correnti dalla regione di appartenenza per funzioni sub-delegate statali	
010	Trasferimenti correnti dalla regione di appartenenza per funzioni delegate regionali	
013	Altri trasferimenti della regione di appartenenza	
	TOTALE (I)	

PARTE 2
ENTRATE PER TRASFERIMENTI DAL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
(escluse quelle provenienti dalle regioni o provincia autonoma di competenza)

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col 1
016	Trasferimenti correnti dei comuni per ripianamento eventuali disavanzi	
019	Altri trasferimenti correnti dei comuni	
022	Trasferimenti correnti della provincia	
025	Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato (2)	
	TOTALE (II)	

PARTE 3
ENTRATE DIRETTE

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti	accertamenti assegnati alla spesa corrente	accertamenti assegnati alla spesa c/capitale
		col 1	col 2	col 3
028	Proventi per servizi resi ad enti previdenziali			
031	Proventi per servizi resi ad amministrazioni del settore statale			
034	Proventi per servizi resi ad altre istituzioni del settore pubblico allargato			
037	Proventi per servizi resi ad imprese ed altre istituzioni di natura privatistica			
040	Proventi per servizi resi a privati paganti			
043	Entrate per interessi attivi			
046	Altre entrate			
049	Concorso da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio			
052	Azioni di rivalsa			
055	Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti			
058	Rimborso da altre amministrazioni di spese relative al personale dipendente comandato presso di esse			
	TOTALE (III)			*)

PARTE 4 modello B pagina 2

POSTE CORRETTIVE DI SPESE

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col 1
061	Poste correttive e compensative delle spese	
	TOTALE (IV)	

PARTE 5

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA (art.17 legge 22 dicembre 1984, n 887)

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti	accertamenti assegnati alla: spesa corrente	spesa c/capitale
		col 1	col 2	col 3
004	*Trasferimenti correnti della regione di appartenenza* per quota del fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata			
	TOTALE (V)			

PARTE 6

RIASSUNTO DEGLI ACCERTAMENTI (escluse le entrate a destinazione vincolata - parte 5) (3)	Accertamenti	accertamenti assegnati alla: spesa corrente	spesa c/capitale
	col 1	col 2	col 3
P1 ENTRATE PER TRASFERIMENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DI COMPETENZA			
P2. ENTRATE PER TRASFERIMENTI DAL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO (escluse quelle provenienti da regione/provincia autonoma di competenza)			
P3 ENTRATE DIRETTE			
P4. POSTE CORRETTIVE DI SPESE			
TOTALE			
TOTALE DEL TITOLO I E DEL TITOLO II	**)		

modello B **pagina 3**

SPESA

PARTE 1
SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE INDISTINTA (4)

Codice(5)	Voce di spesa	Impegni (6) col 1
001	Spese per il personale in servizio e in quiescenza (a)	
002	Acquisto di beni e servizi	
003	Assistenza medico generica convenzionata (a)	
004	Assistenza farmaceutica agli assistiti tramite le farmacie convenzionate	
005	Assistenza ospedaliera in convenzione	
006	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (a)	
007	Assistenza medico specialistica convenzionata esterna (a)	
008	Altre prestazioni di assistenza sanitaria (a)	
009	Spese a destinazione vincolata per obiettivi specifici di piano	
010	Mutui e interessi passivi	
011	Compartecipazioni	
	(da riportare nel mod Aa) TOTALE (I)	

PARTE 2
USCITE PER TRASFERIMENTI

Codice(5)	Voce di spesa	Impegni (6) col 1
021	Assistenza ospedaliera in Istituti scientifici pubblici	
022	Assistenza ospedaliera in cliniche universitarie ed istituti universitari di ricovero e cura direttamente convenzionati con le regioni e province autonome	
023	Trasferimenti al fondo sanitario nazionale	
	TOTALE (II)	

PARTE 3
POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE

Codice(5)	Voce di spesa	Impegni (6) col 1
034	Poste correttive e compensative delle entrate	
	(da riportare nel mod Aa) TOTALE ( )	

(a) con esclusione dei maggiori oneri relativi al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto già contabilizzati nel ripiano 1987/88
Non devono essere compresi i maggiori oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto stipulati successivamente al 1°01 89 che formeranno oggetto del ripiano dell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno

PARTE 4 modello B pagina 4

SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA (Art 17 Legge 22 dicembre 1984, N 887)

Codice(5)	Voce di spesa	impegni (6) col 1
045	Spese correnti a destinazione vincolata	
	TOTALE (IV)	

PARTE 5

RIASSUNTO DEGLI IMPEGNI AL NETTO DEGLI IMPEGNI PER SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA (parte 4) (7)	impegni (6)
P1. SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE INDISTINTA (4)	
P2 USCITE PER TRASFERIMENTI	
P3 POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE	
TOTALE DEL TITOLO I	

Ai fini e per gli effetti dell'art 3, c 2, del D L 18 1 93, n 9 si attesta che tutte le spese contenute nel presente prospetto corrispondono all'assistenza sanitaria erogata secondo i livelli previsti dall'art 5 del D L 30 12 1979 n 663, convertito con modificazioni nella L.29.2 1980 n 33 e successive modificazioni.
Si attesta che i risultati esposti nel presente prospetto corrispondono alle risultanze contabili delle scritture di bilancio e che è stata trasmessa alla delegazione regionale della Corte dei Conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determinazioni della Corte come previsto dall'art 19, c 1, del D L 2 marzo 1989, n 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 4 89, n 155

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

(firma)

(Se USL) IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE DEL

(Se Ente ospedaliero) IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO COLLEGIO DEI REVISORI

(firma)

(DATA)

NOTE modello B **pagina 5**

*) da riportare sul modello Aa col 2
**) da riportare sul modello Aa col 1
(1) i numeri dei codici si riferiscono ai capitoli del piano dei conti di cui ai RND 01 approvati con D P C M 17 5 1984 (Suppl Ord G U n 153 del 5 6 1984)

(2) compresi eventuali trasferimenti anche interregionali tra USL ed Enti Ospedalieri non contabilizzati tra le poste correttive di spese

(3) Non devono essere compresi gli accertamenti delle entrate a destinazione vincolata (PARTE 5) finalizzate a finanziare la parte 4 della spesa, nonchè le eventuali autorizzazioni disposte dalle regioni o province autonome in eccedenza agli stanziamenti del fondo sanitario regionale

(4) non possono essere indicati impegni di spesa relativamente ai
– fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine,
– fondi di riserva dei residui perenti, non ammessi dalla normativa contabile vigente
– interventi sociali individuati ai sensi del D P C M 8 8 1985

(5) Tabella di raffronto tra codici e capitoli del piano dei conti di cui ai R N D 01 approvati con il D P C M 17 5 1984 (Suppl ord G U n 153 del 5 6 1984)

codice	capitoli di riferimento
001	008 011, 014, 017, 020, 023, 026, 029 035, 037 210
002	001 002 003 004, 098, 101, 104, 107 110, 113, 120 123 126, 129, 132, 139, 142 145, 146, 148 155, 158, 161 164, 167, 174, 177, 180, 187, 190, 193, 200, 226, 265, 268, 271, 273, 274, 277
003	042
004	057
005	066, 069, 072, 075, 078, 229, 232
006	048
007	051 054
008	045 060, 063, 235, 238
009	085, 088, 091, 216
010	245 248 251 252
011	213
021	066
022	078
023	223
034	258

Al codice 045 possono far riferimento quote di tutti i capitoli per quanto riferibili alla specifica destinazione vincolata

(6) Devono essere compresi negli impegni di spesa gli oneri derivanti da atti deliberativi esecutivi assunti sulla competenza dell'esercizio
Non devono essere compresi negli impegni di spesa gli eventuali oneri derivanti da atti deliberativi, anche esecutivi, qualora il terzo creditore non fosse stato determinato o determinabile alla data del 19 11 90 né gli oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni o all'applicazione del contratto già contabilizzati nel ripiano 1987/88 Non devono essere compresi i maggiori oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto stipulati successivamente al 1 01 89 che formeranno oggetto del ripiano dell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno

(7) Non devono essere compresi gli impegni relativi alle spese a destinazione vincolata (cod 045) finanziate con le corrispondenti specifiche entrate Ove non siano analiticamente individuabili gli impegni per programmi di utilizzo delle quote a destinazione vincolata perchè distribuiti indistintamente nei singoli capitoli di spesa dovrà essere considerato un importo uguale a quello riportato in entrata Detto importo dovrà essere portato in detrazione nella voce P1 della parte V delle spese

(modello B1 REGIONI E PROVINCE AUTONOME)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

ESERCIZIO (in migliaia di lire)

ENTRATA

PARTE 1
ENTRATE A DESTINAZIONE INDISTINTA TRATTENUTE DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col 1
001	Quota F S N a destinazione indistinta trattenuta dalla regione o provincia autonoma ai sensi dell'art 27 comma 5 della Legge 27 dicembre 1983 n 730	
	TOTALE (I)	

PARTE 2
ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA (art 17 legge 22 dicembre 1984 n 887)

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti	accertamenti assegnati alla spesa corrente	spesa c/capitale
		col 1	col 2	col 3
004	Quota F S N a destinazione vincolata trattenuta dalla regione o provincia autonoma ai sensi dell art 27 comma 5 della Legge 27 dicembre 1983 n 730			
	TOTALE (II)			

SPESA modello B1 pagina 2

PARTE 1
SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE INDISTINTA (2)

Codice(3)	Voce di spesa	Impegni (4)
		col 1
001	Spese per il personale in servizio e in quiescenza (a)	
002	Acquisto di beni e servizi	
003	Assistenza medico generica convenzionata (a)	
004	Assistenza farmaceutica agli assistiti tramite le farmacie convenzionate	
005	Assistenza ospedaliera in convenzione	
006	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (a)	
007	Assistenza medico specialistica convenzionata esterna (a)	
008	Altre prestazioni di assistenza sanitaria (a)	
009	Spese a destinazione vincolata per obiettivi specifici di piano	
010	Mutui e interessi passivi	
011	Altre spese	
	(da riportare nel mod Aa) TOTALE (I)	

PARTE 2
SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA (Art 17 Legge 22 dicembre 1984, N 887)

Codice(3)	Voce di spesa	impegni (4)
		col 1
025	Spese correnti a destinazione vincolata	
	TOTALE (II)	

(a) con esclusione dei maggiori oneri relativi al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto già contabilizzati nel ripiano 1987/88.
Non devono essere compresi i maggiori oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto stipulati successivamente al 1°01 89, che formeranno oggetto del ripiano dell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno

Ai fini e per gli effetti dell'art 3, c 2, del D L 18 1 93, n 9, si attesta che le spese contenute nel presente prospetto corrispondono all'assistenza sanitaria erogata secondo i livelli previsti dall'art. 5 del DL. 30.12.1979 n 663, convertito con modificazioni nella L. 29 2.1980 n 33 e successive modificazioni. Si attesta, altresì, che i risultati esposti nel presente prospetto corrispondono alle risultanze contabili delle scritture di bilancio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA'

(firma)

. . (DATA)

NOTE: modello B1 pagina 3

(1) I numeri dei codici si riferiscono ai capitoli del piano dei conti di cui ai RND 01 approvati con D P C M 17 5 1984 (Suppl Ord G U n 153 del 5 6 1984)

(2) *non possono essere indicati impegni di spesa relativamente ai*
- fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine,
- fondi di riserva dei residui perenti, non ammessi dalla normativa contabile vigente,
- interventi sociali individuati ai sensi del D P C M 8 8 1985

(3) Tabella di raffronto tra codici e capitoli del piano dei conti di cui ai R N D 01 approvati con il D P C M 17 5 1984 (Suppl ord G U n 153 del 5 6 1984)

codice	capitoli di riferimento
001	008, 011, 014, 017, 020, 023, 026, 029, 035, 037, 210
002	001, 002, 003, 004, 098, 101, 104, 107, 110, 113, 120, 123, 126, 129, 132, 139, 142, 145, 146, 148, 155, 158, 161, 164, 167, 174, 177, 180, 187, 190, 193, 200, 226, 265, 268, 271, 273, 274, 277
003	042
004	057
005	066, 069 072, 075, 078, 229, 232
006	048
007	051, 054
008	045, 060, 063, 235, 238
009	085, 088, 091, 216
010	245, 248, 251, 252
011	213
034	258

Al codice 025 possono far riferimento quote di tutti i capitoli per quanto riferibi li alla specifica destinazione vincolata

(4) Devono essere compresi negli impegni di spesa gli oneri derivanti da atti deliberativi esecutivi assunti sulla competenza dell'esercizio
Non devono essere compresi negli impegni di spesa gli eventuali oneri derivanti da atti deliberativi, anche esecutivi, qualora il terzo creditore non fosse stato determinato o determinabile alla data del 19 11 90, né gli oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni o all'applicazione del contratto già contabilizzati nel ripiano 1987/88 Non devono essere compresi i maggiori oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto stipulati successivamente al 1°01 89 che formeranno oggetto del ripiano dell'esercizio i cui è stato assunto l'impegno

(modello C IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO (*), POLICLINICI UNIVERSITARI —direttamente convenzionati con le regioni e province autonome, in caso di conto di gestione separato da quello della USL – OSPEDALE GALLIERA DI GENOVA)

(in migliaia di lire)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

IRCCS/POLICLINICO UNIVERSITARIO

ESERCIZIO

ENTRATA

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col 1	accertamenti assegnati alla spesa corrente col 2	accertamenti assegnati alla spesa c/capitale col 3
PARTE 1				
E 1	Entrate per trasferimenti correnti della USL o regione o provincia autonoma di competenza per quota fondo sanitario nazionale a destinazione indistinta per l'assistenza ospedaliera convenzionata			
E 2	Altri trasferimenti dalle USL o regioni o provincie autonome per l'assistenza ospedaliera convenzionata			
E 3	Trasferimenti della USL o regione o provincia autonoma di competenza per eventuale ripianamento disavanzi relativi all'assistenza ospedaliera convenzionata			
E 4	Trasferimenti correnti dal settore pubblico allargato relativi all'assistenza sanitaria convenzionata (2)			
E 5	Entrate dirette, compresi i ticket, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria convenzionata			
E 6	Poste correttive della spesa riferibile all'assistenza ospedaliera convenzionata			
	Totale parziale dei codici 4 5 e 6 da riportare nel modello Aa			
	TOTALE			
PARTE 2				
E 7	Entrate per ricerca corrente e finalizzata (art 12 del D P R n 617 del 31 luglio 1980)			
E 8	Entrate proprie e da altri soggetti pubblici e privati per la ricerca			
	TOTALE GENERALE			

modello C pagina 2

SPESA

SPESE CORRENTI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA CON IL SSN (3)

Codice(4)	Voce di spesa	Impegni (5) col.1
U 1	Organi istituzionali	
U 2	Personale dipendente al netto degli oneri del contratto 88/90	
U 3	Beni e servizi, anche appaltati	
U 4	Manutenzioni ordinarie finanziate con entrate correnti, di immobili ed attrezzature destinate all'assistenza ospedaliera convenzionata con il SSN	
U 5	Altre spese per la quota parte destinata all'assistenza ospedaliera convenzionata con il SSN	
U 6	Eventuali trasferimenti agli enti del SSN	
U 7	Poste correttive delle entrate riferibili al finanziamento dell'assistenza ospedaliera convenzionata con il SSN	
	TOTALE SPESE ASSISTENZA SANITARIA (da riportare sul mod. Aa)	
U 8	Spese per ricerca corrente e finalizzata (art. 32 del D.P.R. n. 617 del 31 luglio 1980)	
U 9	Altre spese per la ricerca	
	TOTALE GENERALE	

Ai fini e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, del D.L. 18.1.93, n. 9, si attesta che i valori esposti nel presente prospetto corrispondono alle risultanze contabili delle scritture di bilancio.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(firma) ....

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(firma) ....

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

....

..............(DATA)..............

NOTE:

(*) L'I.N.R.C.A. compilerà il modello per ogni singola sede trasmettendolo alla regione convenzionata.

(1) In ciascuna voce di entrata debbono essere riportate le risultanze consuntive, dei capitoli di entrata del bilancio dell'Ente, omogenei alla voce stessa

(2) Nel codice E 4 deve essere compreso l'eventuale avanzo di amministrazione utilizzato per la spesa sanitaria corrente.

(3) Non possono essere indicati impegni di spesa relativamente ai fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine, fondi di riserva dei residui perenti, non ammessi dalla normativa contabile vigente

(4) In ciascuna voce di spesa debbono essere riportate le risultanze consuntive dei capitoli di spesa del bilancio dell'Ente, omogenei alla voce stesso.

(5) Devono essere compresi negli impegni di spesa gli oneri derivanti da atti deliberativi esecutivi assunti sulla competenza del'esercizio.
Non devono essere compresi negli impegni di spesa gli eventuali oneri derivanti da atti deliberativi, anche esecutivi, qualora il terzo creditore non sia determinato o determinabile alla data del 19.11.90
Nei codici U 1, U 2 e U 3 deve essere considerata solo la quota parte destinata all'assistenza ospedaliera convenzionata con il SSN; il resto deve essere incluso fra e spese dei codici U 8 e U 9.

Allegato 1

Regione (o provincia autonoma) ....

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(REGIONALE O PROVINCIALE)

VISTO il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, concernente, tra l'altro, il ripiano dei bilanci delle Unità Sanitarie Locali ed altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'anno 1989;

VISTO in particolare il secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto legge n. 9/93 che ha sostituito l'articolo 2-bis del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262 convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, che facoltizza le Regioni e Province autonome a richiedere l'autorizzazione per l'assunzione, in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento, di un mutuo d'importo non superiore al 90 per cento del disavanzo presunto risultante dalla documentazione contabile nel caso che non risulti ancora approvato il conto consuntivo relativo all'esercizio 1989;

VISTA la documentazione contabile posseduta dalla Regione (o Provincia autonoma) ....,

D I C H I A R A

a) che per l'anno 1989 il disavanzo presunto relativo

all'erogazione dell'assistenza sanitaria nella Regione (o provincia autonoma) .... ammonta a lire ....ed è così determinato:

Riportare le sole Entrate e le sole Spese CORRENTI PRESUNTE al netto delle entrate e delle spese a destinazione vincolata (art 17, L. 887/84) e, per Irccs, Policlinici universitari e Ospedale Galliera, al netto delle entrate e delle spese per la ricerca.

	ENTRATE		SPESE	AVANZO (DISAVANZO)
	fsn'89 indistinto	proprie (altre)		
REGIONE o P.A. (nell'interesse e per conto delle USL art. 27, c. 5, L. 730/83)				
REGIONE o P.A. (art 25, c. 3, L. 730/83)				
USL, ENTE OSPEDALIERO				
POLICLINICO, IRCCS				
OSPEDALE GALLIERA				
		tot entrate	tot spese	**DISAVANZO COMPLESSIVO**

b) che, nella valutazione del presunto fabbisogno finanziario di cui al precedente punto a) non sono state considerate partite di spesa che, ancorchè relative all'esercizio 1989, siano state impegnate nella competenza dell'esercizio 1990;

C H I E D E

a codesto Ministero che, ai sensi dell' articolo 3, secondo comma, del citato decreto legge 18.1.93, n. 9 venga concesso alla Regione (o provincia autonoma) l'autorizzazione all'assunzione di un mutuo, in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento, di lire ...., importo non superiore al 90 per cento del presunto fabbisogno finanziario necessario per ripianare la maggiore spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1989 dai presidi sanitari della Regione (o Provincia autonoma) rispetto alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale.

N.B.: Tutti gli importi devono essere indicati in miliardi di lire con arrotondamento al milione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Regionale o Provinciale)

93A1923

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 1993.

Modalità di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia a titolo di acconto sia a titolo di saldo da effettuare tramite delega agli uffici postali nel territorio della regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 3, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la riscossione mediante versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che pone obbligo ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi di eseguire in due rate i versamenti di acconto delle imposte dovute per l'anno in corso, ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *a)*, dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, così come modificato dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 26 aprile 1983, che fissa, tra l'altro, nella misura di sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche riscosse nel territorio della regione, le entrate della regione stessa;

Visto l'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, al fine di stabilire le modalità per il pagamento tramite gli uffici postali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1993, concernente le modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi mediante delega agli uffici postali;

Considerata la necessita di dare attuazione a quanto disposto, dal citato art. 8, comma 1, lettera *a)*, dello statuto speciale per la regione Sardegna, anche per quanto riguarda i versamenti eseguiti nel territorio della regione Sardegna tramite delega agli uffici postali, utilizzando un apposito bollettino di conto corrente postale;

Decreta:

Art. 1.

Per i pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia a titolo di acconto, sia a titolo di saldo, da effettuare tramite delega agli uffici postali siti nel territorio della regione Sardegna, i contribuenti ivi aventi domicilio fiscale devono utilizzare due appositi modelli conformi a quelli riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, predisposti dall'Amministrazione p.t.

Art. 2.

Il centro compartimentale servizi bancoposta per la Sardegna, per la contabilizzazione dei pagamenti di cui all'art. 1, deve predisporre appositi conti di servizio.

Le somme affluite sui conti di servizio di cui al comma 1, devono essere interamente riversate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, utilizzando la regolare distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro, mod. 124/T.

La quota di costo relativa all'accettazione delle deleghe da parte degli uffici postali, determinata in ragione della percentuale delle somme da attribuire alla regione, sarà posta a carico della regione interessata.

Il Ministero del tesoro provvederà per l'attribuzione alla regione Sardegna delle somme ad essa spettante.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dal presente decreto, restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 giugno 1992, con gli opportuni adattamenti connessi alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1993

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «La Correggese» società cooperativa a responsabilità limitata, in Correggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 15 ottobre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «La Correggese» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Correggio (Reggio Emilia) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la neccessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione cotta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «La Correggese» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Correggio (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio Gian Domenico Serri in data 20 dicembre 1978 repertorio n. 28794 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Oriello Giglioli, residente in Reggio Emilia, via Mazzi, 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1938

DECRETO 12 marzo 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di servizi Lidense - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma-Ostia Antica, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 19 ottobre 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di servizi Lidense - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma-Ostia Antica, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di servizi Lidense - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma-Ostia Antica, costituita per rogito notaio dott. Massimo Manara in data 7 aprile 1982 repertorio n. 2370 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'avv. Marco Baffoni, residente in Roma, viale Angelico, 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1939

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 marzo 1993.

Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 3».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», i quali prescrivono che i concimi e gli ammendanti e correttivi vengano controllati con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione di cui agli articoli 110, 111, 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1986, 19 luglio 1989 e 23 gennaio 1991, relativi all'approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti», pubblicati rispettivamente nei supplementi alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 1986, n. 196 del 23 agosto 1989 e n. 29 del 4 febbraio 1991;

Ritenuto necessario aggiornare i metodi di analisi approvati con i succitati decreti ministeriali;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione fertilizzanti, di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/65, rinnovata col decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, modificata da ultimo, per quanto attiene la sottocommissione fertilizzanti, col decreto ministeriale 4 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1989;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i «Metodi ufficiali di analisi per i feritilizzanti - Supplemento n. 3» descritti nell'allegato al presente decreto.

2. I metodi sopracitati sono applicabili ai concimi nazionali.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO

METODI DI ANALISI NAZIONALI

ESTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL RAME E DELLO ZINCO ESTRAIBILI CON DTPA NEI FERTILIZZANTI ORGANICI

1. *Oggetto.*

Descrizione di un metodo per la determinazione di Zinco e Rame estraibili con acido dietilentriamminopentacetico (DTPA).

2. *Campo di applicazione.*

Il presente metodo si applica a quei fertilizzanti organici per i quali è prevista la dichiarazione del contenuto di rame e zinco estraibili con DTPA.

3. *Principio.*

Il metodo prevede l'estrazione dei metalli con una soluzione, tamponata a pH 7.3, a base di DTPA (acido dietilentriamminopentacetico), calcio cloruro e trietanolammina. La determinazione dei cationi estratti viene effettuata per via spettrofotometrica di assorbimento atomico.

4. *Reattivi.*

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reagenti di qualità analitica riconosciuta.

4.1 Acido cloridrico, HCl, al 37% (d = 1.186).

4.2 Acido cloridrico, HCl, soluzione 1:1: diluire 500 ml di acido cloridrico (4.1) con 500 ml di acqua.

4.3 Acido cloridrico, HCl, soluzione 10 ml/l: diluire 10 ml di HCl (4.1) in un matraccio tarato da 1000 ml con acqua fino a volume.

4.4 Acido nitrico, HNO_3, al 65% (d = 1.40).

4.5 Acido nitrico, HNO_3, soluzione 1:1: diluire 500 ml di HNO_3 (4.4) con 500 ml di acqua.

4.6 Acido nitrico, HNO_3, soluzione 10 ml/l: diluire 10 ml di HNO_3 (4.4) in un matraccio tarato da 1000 ml con acqua fino a volume.

4.7 Soluzione estraente (DTPA 0.005 mol/l, calcio cloruro 0.01 mol/l, trietanolammina 0.1 mol/l: sciogliere g 14.92 di trietanolammina in 900 ml di acqua, addizionare g 1.97 di DTPA e g 1.47 di calcio cloruro biidrato, solubilizzare e correggere il pH a 7.3 ± 0.05 con HCl (4.2).

Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume con acqua. Tappare e omogeneizzare.

4.8 Soluzione per la preparazione degli standard.

Sciogliere g 29.84 di trietanolammina in 900 ml di acqua, addizionare g 3.94 di DTPA e 2.94 di calcio cloruro biidrato, solubilizzare e correggere il pH a 7.3 ± 0.05 con HCl (4.2).

Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume con acqua. Tappare e omogeneizzare.

4.9 Zinco, soluzione a 1000 mg/l di Zn.

Pesare g 1 di zinco metallico purissimo con la precisione di 1 mg e porlo in un becher da 250 ml. Addizionare lentamente 50 ml di HCl (4.2). Lasciare reagire a temperatura ambiente per 30' e quindi completare la dissoluzione ponendo il becher su piastra calda. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume con acqua. Tappare e omogeneizzare.

4.10 Rame, soluzione a 1000 mg/l di Cu.

Pesare g 1 di rame metallico purissimo con la precisione di 1 mg e porlo in un becher da 250 ml. Addizionare lentamente 50 ml di HNO_3 (4.5). Lasciare reagire a temperatura ambiente per 30' e quindi completare la dissoluzione ponendo il becher su piastra calda. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume con acqua. Tappare e omogeneizzare.

4.11 Soluzione standard intermedia a 100 mg/l di Zn e Cu.

Dalle soluzioni 4.9 e 4.10 prelevare esattamente 100 ml di ciascuno standard trasferendo le aliquote in un matraccio tarato da 1000/ml. Portare a volume con acqua, tappare ed omogeneizzare.

4.12 Soluzioni standard di lavoro.

Dalla soluzione 4.11 prelevare con buretta di precisione le aliquote sottoindicate ponendole in matracci tarati da 500 ml. Addizionare a ciascun matraccio 250 ml della soluzione 4.8 e portare a volume con acqua. Tappare ed omogeneizzare. Le soluzioni così ottenute hanno le concentrazioni sotto riportate.

	Quantità da prelevare, ml		
Soluzione	2.5	5	10
	Concentrazioni raggiunte, mg/l		
Zinco	0.5	1	2
Rame	0.5	1	2

5. *Apparecchiatura.*

Corrente attrezzatura di laboratorio ed in particolare:

5.1 pHmetro dotato di elettrodo di misura del pH.

5.2 Agitatore rotante a 40 rpm o agitatore oscillante a 120-140 cicli/minuto.

5.3 Spettrofotometro ad assorbimento atomico.

5.4 Filtri esenti da metalli del tipo Whatman 42.

5.5 Lampada a catodo cavo per rame.

5.6 Lampada a catodo cavo per zinco.

5.7 Gas di alimentazione (aria-acetilene).

6. *Procedimento.*

Pesare g 3 di campione con la precisione di 1 mg, preparato secondo i Metodi ufficiali di analisi, in un matraccio da 250 ml.

Addizionare 100 ml di soluzione estraente (4.7), agitare per 2 h a 20 ± 1 °C e filtrare in contenitori di plastica muniti di tappo.

Preparare la curva di taratura allo spettrofotometro di assorbimento atomico utilizzando per le misure una fiamma aria-acetilene e le seguenti lunghezze d'onda:

Zinco	213.9	nm
Rame	324.8	nm

Definire per lo strumento in dotazione condizioni tali da rispettare la proporzionalità tra l'assorbanza e la concentrazione delle soluzioni standard di cui al punto (4.12).

Utilizzare, quando possibile, la correzione per gli assorbimenti non specifici.

Predisporre sullo strumento la lampada specifica per l'elemento da dosare selezionando la lunghezza d'onda sopra riportata.

Azzerare lo spettrofotometro con la soluzione estraente (4.7).

Rilevare di seguito le assorbanze delle soluzioni standard e costruire la curva di taratura riportando su carta millimetrata, in ordinata le assorbanze ed in ascissa le relative concentrazioni.

Dosaggio.

Rilevare di seguito le assorbanze delle soluzioni in esame dopo aver effettuato, se necessario, le eventuali diluizioni con la soluzione estraente (4.7).

Riportare i valori di assorbanza sulla curva di taratura e leggere i corrispondenti valori di concentrazione.

7. *Espressione dei risultati.*

Il contenuto di rame e zinco si esprime in mg kg con.

una cifra decimale se la concentrazione è compresa tra 2 e 20 mg kg;

nessuna cifra decimale se la concentrazione è superiore a 20 mg/kg.

Effettuare i calcoli utilizzando la seguente espressione.

$$C = \frac{A \cdot D \cdot 100}{P}$$

dove.

C è la concentrazione del metallo nel campione, espressa in mg/kg;

A è la concentrazione del metallo, espresso in mg/l, ricavata dalla curva di taratura;

D è il fattore di diluizione,

P è la massa del campione sottoposto ad analisi, espressa in g.

8. *Limiti di rilevabilità.*

Nelle condizioni sopra riportate i limiti di rilevabilità sono rispettivamente 2 mg kg e 5 mg kg per zinco e rame.

DETERMINAZIONE DEL PIOMBO TOTALE NEI FERTILIZZANTI

1. *Oggetto*

Il presente documento fissa un metodo convenzionale per la determinazione del piombo totale, considerando come tale il piombo solubile in acqua regia.

2. *Campo di applicazione.*

Il presente metodo si applica per il controllo del contenuto in piombo totale nei fertilizzanti.

3. *Principio.*

Solubilizzazione del metallo con soluzione nitrico-cloridrica a caldo e sotto riflusso.
La determinazione del metallo estratto viene effettuata per via spettrofotometrica di assorbimento atomico.

4. *Reattivi.*

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reagenti di qualità analitica riconosciuta.

4.1 Acido cloridrico, HCl, al 37% (d = 1.186).

4.2 Acido nitrico, HNO_3, al 65% (d = 1.40).

4.3 Acido nitrico, HNO_3 soluzione 1:1: diluire 500 ml di HNO_3 (4 2) con 500 ml di acqua.

4.4 Acido nitrico, HNO_3, soluzione 10 ml/l: diluire 10 ml di HNO_3 (4.2) in un matraccio tarato da 1000 ml con acqua fino a volume.

4.5 Piombo, soluzione standard a 1000 mg/l di Pb.
Pesare g 1 di piombo metallico purissimo con la precisione di 1 mg e porlo in un becher da 250 ml. Addizionare lentamente 50 ml di HNO_3 (4.3), far reagire a temperatura ambiente per 30' e quindi completare la dissoluzione ponendo il becher su piastra calda. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume con HNO_3 (4.4). Tappare e omogeneizzare.

4.6 Soluzione standard intermedia: dalla soluzione 4.5 prelevare, con una buretta, 50 ml da trasferire in un matraccio da 500 ml. Completare a volume con acqua ed omogeneizzare. la soluzione contiene 100 mg/l di Pb.

4.7 Soluzioni standard di lavoro per atomizzazione mediante fiamma: dalla soluzione 4.6 prelevare con una buretta 10, 20 e 40 ml da trasferire in altrettanti matracci da 500 ml. Addizionare a ciascun matraccio 1 ml di HNO_3 (4.2) e portare a volume con acqua. Tappare ed omogeneizzare. Le soluzioni ottenute contengono rispettivamente 2.0, 4.0 e 8.0 mg/l di Pb.

5. *Apparecchiatura.*

Corrente attrezzatura di laboratorio ed in particolare:

5.1 Piastra riscaldante.

5.2 Refrigerante di Liebig.

5 3 Spettrofotometro ad assorbimento atomico.

5 4 Lampada a catodo cavo per piombo.

5 5 Gas di alimentazione (aria-acetilene).

6 *Procedimento.*

6.1 Preparazione del campione per l'analisi.
Preparare il campione come descritto nei Metodi ufficiali di analisi.

6 2 Preparazione della soluzione.
Pesare g 3 di campione con la precisione di 1 mg in beuta di Erlenmeyer da 250 ml con collo smerigliato, umettare il campione con pochi ml di acqua, addizionare 21 ml di HCl (4.1) e 7 ml di HNO_3 (4.2).
Applicare il refrigerante e lasciare a riposo una notte. Scaldare per due ore su piastra in modo che la zona di riflusso si collochi a circa 1/3 della lunghezza della canna del refrigerante. Interrompere il riscaldamento, lasciare a riposo fino a cessata ebollizione e lavare la canna del refrigerante con 10 ml di HNO_3 (4 4), travasare quantitativamente la sospensione in matraccio da 100 ml, raffreddare e portare a volume con acqua.
Omogeneizzare accuratamente, lasciare decantare e sottoporre ad analisi la fase limpida.
Preparare contemporaneamente un bianco con i soli reagenti.

6.3 Curva di taratura.
Preparare la curva di taratura allo spettrofotometro utilizzando la lunghezza d'onda di 217.0 nm ed effettuando la correzione del fondo.
Per l'analisi utilizzare una fiamma aria acetilene.
Definire per lo strumento in dotazione condizioni tali da rispettare la proporzionalità tra l'assorbanza e la concentrazione delle soluzioni standard di cui al punto (4.7).
Predisporre sullo strumento la lampada specifica del piombo selezionando la lunghezza d'onda sopra riportata.
Azzerare lo spettrofotometro con la soluzione in bianco.
Rilevare di seguito le assorbanze delle soluzioni standard e costruire la curva di taratura riportando su carta millimetrata, in ordinata le assorbanze ed in ascissa le relative concentrazioni.

6.4 Dosaggio.
Rilevare di seguito le assorbanze delle soluzioni in esame dopo avere effettuato, se necessario, le eventuali diluizioni.
Riportare i valori di assorbanza sulla curva di taratura e leggere i corrispondenti valori di concentrazione.

7. *Espressione dei risultati.*

Il contenuto di Pb si esprime in mg/kg, con arrotondamento all'unità e viene calcolato utilizzando la seguente espressione:

$$\text{Pb mg/kg} = \frac{A \cdot D \cdot 100}{P}$$

dove:
A è la concentrazione del metallo, espresso in mg/l, ricavata dalla curva di taratura;

D è il fattore di diluizione;

P è la massa del campione sottoposto ad analisi, espressa in g.

8. *Limiti di rilevabilità.*

Nelle condizioni standard sopra riportate il limite di rilevabilità del Pb è pari a 15 mg/kg.
Alla concentrazione di 30 mg/kg i valori di analisi replicate devono essere compresi nell'intervallo 30 ± 1.5 mg/kg.
Nel caso di scostamenti più elevati occorre ripetere l'analisi partendo dalla pesata.

DETERMINAZIONE DELL'AZOTO DICIANDIAMMIDICO NEI CONCIMI MINERALI

1. *Oggetto.*

Il presente documento fissa un metodo di determinazione dell'azoto diciandiammidico nei concimi minerali.

2. *Campo di applicazione.*

Il presente metodo è applicabile ai concimi minerali contenenti diciandiammide.

3. *Principio.*

Determinazione spettrofotometrica dell'azoto diciandiammidico per formazione di un complesso di colore rosso tra diciandiammide, 1-naftolo e diacetile.

4. *Reattivi.*

Nel corso dell'analisi utilizzare acqua distillata o demineralizzata di purezza equivalente e reagenti di qualità analitica riconosciuta.

4.1. Soluzione acquosa di 1-naftolo.

In un matraccio tarato da 1000 ml, dove è stato insufflato azoto, sciogliere in acqua 11.52 g di 1-naftolo, 72 g di NaOH, 127.2 g di Na_2CO_3 e 7.89 g di acido etilendiamminotetracetico, aggiungere 19.8 ml di alcool etilico assoluto e portare a volume con acqua. Lasciare a riposo per 48 ore e filtrare. Il reagente è stabile per almeno 15 giorni.

4.2. Soluzione acquosa di diacetile.

Sciogliere 0.5 ml di diacetile in acqua e portare al volume di 1000 ml.

4.3. Soluzione standard di diciandiammide: 100 mg/l di N.

Sciogliere 150.1 mg di diciandiammide in acqua e portare al volume di 1000 ml.

4.4. Acido cloridrico diluito: 1 volume di HCl (d = 1,18) più 1 volume di acqua.

5. *Apparecchiatura.*

5.1. Matracci tarati da 50 ml, 100 ml e 500 ml.

5.2. Pipette di precisione da 5 ml, 10 ml e 20 ml.

5.3. Buretta di precisione da 25 ml.

5.4. Agitatore rotativo da 40 rotazioni al minuto.

5.5. Spettrofotometro.

6. *Preparazione del campione.*

Preparare il campione secondo i metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti.

7. *Modo di operare.*

7.1. Preparazione della curva di taratura.

Prelevare 0, 2.5, 5, 7.5 e 10 ml della soluzione standard di diciandiammide (4.3) con buretta, trasferirli in altrettanti matracci tarati da 100 ml e portare a volume con acqua. Prelevare con pipetta di precisione 20 ml di ciascuna soluzione e trasferirli in altrettanti matracci tarati da 50 ml.

Ciascun matraccio conterrà rispettivamente 0, 0.05, 0.10, 0.15 e 0.20 mg di N.

Aggiungere a ciascun matraccio 10 ml di soluzione (4.1) e 5 ml di soluzione (4.2). Portare a volume con acqua e agitare per almeno un'ora su agitatore rotativo. Leggere l'assorbanza delle soluzioni tramite spettrofotometro, in cella da 1 cm, alla lunghezza d'onda di 540 nm, azzerando lo strumento con la soluzione contenente 0 mg di N.

Riportare in grafico i valori di assorbanza letti contro le rispettive quantità di N in mg.

7.2. Preparazione della soluzione da sottoporre ad analisi.

7.2.1. Dissoluzione del campione.

Pesare 2.5 g di campione con la precisione di 1 mg e trasferirli in un matraccio da 500 ml. Per le matrici completamente solubili in acqua, è sufficiente sciogliere il campione in acqua e portare a volume. Per le matrici, invece, non completamente solubili in acqua occorre procedere come segue: aggiungere al campione circa 50 ml di acqua e in seguito 20 ml di acido cloridrico (4.4); agitare e lasciare riposare fino a cessazione dell'eventuale sviluppo di anidride carbonica; aggiungere poi 400 ml di acqua e agitare in agitatore rotativo per mezz'ora; portare al volume con acqua, omogeneizzare e filtrare attraverso un filtro asciutto in recipiente asciutto.

7.2.2. Diluizione e sviluppo del colore.

Prelevare con pipetta di precisione 5 ml di soluzione, trasferire in matraccio da 100 ml e portare a volume con acqua.

Prelevare con pipetta di precisione 20 ml di soluzione e trasferire in matraccio da 50 ml; aggiungere 10 ml di soluzione (4.1) e 5 ml di soluzione (4.2) e portare a volume con acqua.

Agitare per almeno 1 ora su agitatore rotativo.

7.3. Analisi della soluzione.

Leggere l'assorbanza della soluzione tramite spettrofotometro in cella da 1 cm alla lunghezza d'onda di 540 nm. Dalla curva di taratura preparata secondo le modalità descritte al punto 7.1 risalire alla quantità in mg di N.

8. *Espressione del risultato.*

Esprimere il risultato analitico in percentuale di azoto diciandiammidico nel concime tal quale calcolato secondo la seguente relazione:

$$N\% = A \quad 20$$

dove:

A = mg di N ricavati dalla curva di taratura;

20 = fattore che ingloba pesata, diluizione e aliquota prelevata.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

93A1928

DECRETO 19 marzo 1993.

Integrazioni al decreto ministeriale 11 febbraio 1993 concernente individuazione degli eventi e delle colture ammissibili all'assicurazione agevolata nell'anno 1993.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, e le successive modifiche e integrazioni, di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che ha approvato la nuova disciplina di detto Fondo;

Visto il decreto ministeriale n. 100.250 dell'11 febbraio 1993 con il quale è stato approvato l'elenco delle colture e delle avversità che, in relazione a territori agricoli omogenei, possono essere oggetto di assicurazione agevolata nell'anno 1993;

Atteso che dal precitato decreto sono stati esclusi i territori agricoli delle regioni Puglia e Sicilia, in mancanza dei rispettivi pareri regionali;

Acquisiti i pareri ora pervenuti dalle dette regioni;

Decreta:

Articolo unico

Fermo restando quant'altro stabilito con il decreto ministeriale 11 febbraio 1993, n. 100.250, l'elenco delle colture e delle avversità che nell'anno 1993 possono essere oggetto di contratti assicurativi, di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrato come segue:

REGIONE PUGLIA

1) *Avversità:* grandine.

Colture: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, agrumi, actinidia, piante madri di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, carciofi, pomodori, peperoni, melanzane, tabacco, mais da seme, mais da granella, sorgo, soia, colza, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, bietole da seme.

Territorio omogeneo: intero territorio regionale.

2) *Avversità:* brina e gelo.

Colture: carciofi.

Territorio omogeneo: provincia di Brindisi.

REGIONE SICILIA

Avversità: grandine.

Colture: uva, mandorle, noci, nocciole. olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, fichi d'india, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi, carciofi, pomodori, peperoni, tabacco. riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soia, bietole da seme (seme di bietola da zucchero).

Territorio omogeneo: intero territorio regionale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1993

Il Ministro. FONTANA

93A1929

DECRETO 19 marzo 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti, Pescara e Teramo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 9 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Pescara;

piogge alluvionali dal 9 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Teramo;

piogge alluvionali dal 9 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992. n. 185:

Chieti: piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Altino, Archi, Bucchianico, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Cupello, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Francavilla al Mare, Gissi, Miglianico, Montebello sul Sangro, Montelapiano, Ortona a Mare, Paglieta, Palena, Pennadomo, Pollutri, Ripa Teatina, Roccascalegna, San Salvo, Sant'Eusanio del Sangro, Vasto, Villamagna.

Pescara.

piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Castiglione a Casauria, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano, Scafa, Spoltore, Turrivalignani;

piogge alluvionali del 9 aprile 1992. del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Brittoli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo. Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Picciano, Rosciano, Scafa, Spoltore, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera;

piogge alluvionali del 9 aprile 1992. del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Alanno, Brittoli, Carpineto della Nora, Catignano, Civitaquana, Civitella Casanova, Nocciano. Penne. Pescosansonesco. Pietranico, Popoli. Roccamorice. Salle. San Valentino in Abruzzo Citeriore. Sant'Eufemia a Maiella, Scafa. Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri. Villa Celiera;

piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Alanno, Cepagatti, Collecorvino. Loreto Aprutino, Montesilvano. Penne, Rosciano, Spoltore.

Teramo:

piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Controguerra, Cortino, Montefino, Morro d'Oro, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Rocca Santa Maria, Sant'Omero, Silvi, Torano Nuovo, Tortoreto, Valle Castellana;

piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Basciano, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Sant'Omero, Teramo, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1930

DECRETO 19 marzo 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° giugno 1992 al 18 giugno 1992 nella provincia di Torino;

piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 novembre 1992 nella provincia di Cuneo;

piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 novembre 1992 nella provincia di Alessandria;

piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 novembre 1992 nella provincia di Asti;

piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 novembre 1992 nella provincia di Torino;

piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 novembre 1992 nella provincia di Vercelli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1992 al 10 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Melazzo, Merana, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Morsasco, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone.

Asti: piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1992 al 10 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bruno, Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Cessole, Fontanile, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea.

Cuneo:

piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1992 al 10 novembre 1992, del 15 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bagnasco, Battifollo, Cardè, Envie, Gambasca, Garessio, Isasca, Lisio, Manta, Melle, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Ormea, Pagno, Pamparato, Priero, Rifreddo, Saluzzo, San Michele Mondovì, Sanfront, Scagnello, Torre Mondovì, Vicoforte, Viola;

piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1992 al 10 novembre 1992, del 15 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bagnasco, Battifollo, Lisio, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Priero, Scagnello, Viola.

Torino:

piogge persistenti dal 1° giugno 1992 al 18 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Agliè, Bairo, Brozolo, Busano, Cambiano, Candiolo, Ciconio, Favria, Mercenasco, None, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Piscina, Quagliuzzo, Riva Presso Chieri, Rivara, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, Scarmagno, Torre Canavese, Valperga;

piogge alluvionali dal 1° giugno 1922 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1922 al 10 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Angrogna, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Cumiana, Favria, Frossasco, Groscavallo, Lauriano, Mercenasco, Pinerolo, Quincinetto, San Giorgio Canavese, San Pietro Val Lemina, Verrua Savoia.

Vercelli:

piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1992 al 10 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, nel territorio dei comuni di Biella, Campertogno, Caprile, Fobello, Occhieppo Superiore, Sagliano Micca, Valduggia, Varallo;

piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 10 luglio 1992, dal 22 settembre 1992 al 10 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Candelo, Caresana, Palazzolo Vercellese, Vigliano Biellese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1931

DECRETO 19 marzo 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Campobasso e Isernia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 9 aprile 1992 al 23 aprile 1992 nella provincia di Isernia;

piogge alluvionali dal 9 aprile 1992 al 23 aprile 1992 nella provincia di Campobasso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Campobasso:

piogge alluvionali del 9 aprile 1992, dell'11 aprile 1992, del 17 aprile 1992, del 23 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bojano, Campodipietra, Fossalto, Riccia, San Giuliano di Puglia;

piogge alluvionali del 9 aprile 1992, dell'11 aprile 1992, del 17 aprile 1992, del 23 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Baranello, Bojano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Sepino, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiaturo;

piogge alluvionali del 9 aprile 1992, dell'11 aprile 1992, del 17 aprile 1992, del 23 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Larino, Termoli;

Isernia:

piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992, del 17 aprile 1992, del 23 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Macchiagodena, Poggio Sannita, Sessano del Molise, Sesto Campano;

piogge alluvionali del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992, del 17 aprile 1992, del 23 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelverrino, Chiauci, Fornelli, Isernia, Macchia d'Isernia, Monteroduni, Pizzone, Poggio Sannita, Roccamandolfi, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise, Sessano del Molise, Vastogirardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1932

DECRETO 19 marzo 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 2 dicembre 1992 al 15 dicembre 1992 nella provincia di Viterbo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nel sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Viterbo: piogge persistenti dal 2 dicembre 1992 al 15 dicembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, nel territorio del comune di Tarquinia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1933

DECRETO 19 marzo 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Padova.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dall'8 dicembre 1992 all'11 dicembre 1992 nella provincia di Padova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

E dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova.

piogge alluvionali dall'8 dicembre 1992 all'11 dicembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *f)*, nel territorio dei comuni di Arzergrande, Codevigo, Correzzola;

piogge alluvionali dall'8 dicembre 1992 all'11 dicembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bovolenta, Cartura, Casalserugo, Padova, Ponte San Nicolò.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1993

Il Ministro FONTANA

93A1934

DECRETO 19 marzo 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversita atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 16 novembre 1992 al 30 novembre 1992 nella provincia di Gorizia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: piogge alluvionali dal 16 novembre 1992 al 30 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1935

DECRETO 19 marzo 1993

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 20 ottobre 1992 nella provincia si Terni;
piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 20 ottobre 1992 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia: piogge alluvionali del 3 ottobre 1992, del 19 ottobre 1992, del 20 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina.

Terni: piogge alluvionali del 3 ottobre 1992, del 10 ottobre 1992, dell'11 ottobre 1992, del 20 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Allerona, Arrone, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Polino, Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1936

DECRETO 19 marzo 1993.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 17 novembre 1992 nella provincia di Pisa;
piogge alluvionali dal 5 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 nella provincia di Lucca;
piogge alluvionali del 10 ottobre 1992 nella provincia di Livorno;
piogge alluvionali dal 20 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 nella provincia di Pistoia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Livorno:

piogge alluvionali del 10 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Campiglia Marittima, Piombino, Suvereto;

piogge alluvionali del 10 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Campiglia Marittima, Collesalvetti, Piombino, Suvereto.

Lucca: piogge alluvionali dal 5 ottobre 1992 al 21 ottobre 1992, dal 30 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Altopascio, Camaiore, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio.

Pisa:

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 17 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*,

c), d), nel territorio dei comuni di Bientina, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato;

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 17 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Montopoli in Val d'Arno;

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 17 novembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Montecatini Val di Cecina, Pisa, San Giuliano Terme, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Volterra.

Pistoia: piogge alluvionali dal 20 ottobre 1992 al 21 ottobre 1992, dal 30 ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Larciano, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1937

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 29 marzo 1993

Aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico. (Provvedimento n. 8/1993).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 3 del 27 gennaio 1988 con il quale, tra l'altro, il Presidente delegato del CIP è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti la determinazione annuale delle aliquote di sovrapprezzo e contributo per l'onere termico;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 22 novembre 1989, n. 24 del 3 agosto 1990, n. 45 del 19 dicembre 1990, n. 7 del 13 maggio 1992, n. 13 del 24 luglio 1992 e n. 15 del 12 novembre 1992, con i quali, tra l'altro, sono state determinate le aliquote di sovrapprezzo termico e quelle di contributo per l'onere termico;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio greggio di importazione (P.G.I.), riferito ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1992 è stato individuato in 178.485 lire per tonnellata;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico del 5 febbraio 1992, con la quale sono stati trasmessi gli elementi per la determinazione delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico relativi al 1993, che comportano un aumento medio del 31,03% rispetto alle aliquote ordinarie di sovrapprezzo vigenti;

Delibera:

A) Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, le aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico in vigore, al netto di quanto disposto dal provvedimento CIP n. 24 del 3 agosto 1990, sono aumentate del 31,03% e determinate nelle seguenti misure:

	L/kWh
Bassa tensione:	—
1) Forniture per usi domestici fino a 3 kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile compreso tra due letture consecutive dei misuratori	11,40
2) Altre forniture per usi domestici e per i consumi eccedenti il quantitativo di cui al precedente punto 1)	66,30
3) Forniture per usi agricoli	43,40
4) Altre forniture	46,80
Media tensione:	
1) Forniture per tutti gli usi con esclusione di quelle previste al punto successivo	35,50
2) Forniture per utilizzazioni oltre 5.000 ore annue (provv. CIP n. 26/1989):	
– primi 250 kWh/kW mese	32,90
– consumi eccedenti i 250 kWh/kW mese	22,40
Alta tensione:	
1) Forniture per tutti gli usi con esclusione di quelle previste ai punti successivi	33,90
2) Forniture per utilizzazioni oltre 5.000 ore annue (provv. CIP n. 26/1989):	
– primi 250 kWh/kW mese	31,60
– consumi eccedenti i 250 kWh/kW mese	21,40
3) Forniture per la produzione di alluminio primario in Sardegna	7,10

Per le forniture di cui al punto 2, titolo II, del provvedimento CIP n. 26/1989 resta confermato il trattamento previsto al citato punto.

B) Le aliquote di contributo per l'onere termico spettanti alle aziende sottoelencate vengono determinate nelle misure seguenti con decorrenza dal 1° gennaio 1993.

Aziende	Aliquota L/kWh
—	—
Enel S.p.a.	33,5661
Azienda energetica municipale - Torino	18,1556
Azienda energetica municipale - Milano	17,6779
Azienda servizi municipalizzati - Brescia	24,9990
Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona	28,4384
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto	20,8836
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma	0,6319
Idroelettrica Weissenfels S.r.l. - Tarvisio	140,5615
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio	94,0250
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo	23,4682
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	35,3129
Azienda elettrica consorziale municipalizzata Primiero	0,0361
Azienda municipalizzata - Imola	3,0998
Azienda elettrica ed acquedotto municipalizzata di Brunico	0,6767
Azienda energetica municipalizzata di Cremona	9,8995

Roma, 29 marzo 1993

Il Ministro-Presidente delegato: GUARINO

93A2005

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n 1084, e successive modificazioni,

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 9 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 60 relativo al corso di laurea in scienze biologiche, al biennio di applicazione, è inserito il seguente nuovo indirizzo:

c) Indirizzo fisiopatologico:
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 4 febbraio 1993

Il rettore: PALMIERI

93A1914

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1989 con il quale è stata modificata la tabella XXIV dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in scienze naturali;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 3 luglio 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 12 settembre 1991 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 1° ottobre 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 maggio 1992;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 28 ottobre 1992, dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 22 dicembre 1992 e dal senato accademico nell'adunanza del 14 dicembre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 133, relativo al corso di laurea in scienze naturali - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso e sostituito dal seguente:

5) CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 133. — L'accesso al corso di laurea in scienze naturali è regolato dalle disposizioni di legge. Detto corso ha la durata di quattro anni con ventitre insegnamenti annuali complessivi dei quali sedici, che costituiscono l'area comune, sono insegnamenti obbligatori di base, e sette sono insegnamenti di indirizzo: di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente. I *curricula* dei diversi indirizzi e orientamenti e le attività didattiche integrative più sotto specificate, devono ispirarsi al principio di un costante equilibrio fra le scienze della vita e le scienze della terra.

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino possono essere attivati i tre indirizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, cioè un indirizzo generale e didattico con un orientamento generale e un orientamento didattico, un indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse, e un indirizzo paleobiologico. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, a seguito di una sperimentazione triennale, la facoltà potrà chiedere la trasformazione in indirizzi dell'orientamento didattico e dell'orientamento generale, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento didattico.

La facoltà può decidere la suddivisione di non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali, nonché l'organizzazione di insegnamenti in corsi semestrali compatti.

I corsi di insegnamento annuali e semestrali compatti devono disporre, di norma, di non meno di settanta e di non più di novanta ore, comprensive di lezioni e di esercitazioni, sperimentazioni, esercizi o dimostrazioni, che vanno tenute obbligatoriamente.

Eventuali corsi semestrali dovranno disporre di non meno di quarantacinque ore. Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in milleottocento, escluse quelle destinate ai corsi di inglese, alle escursioni didattiche e ai due corsi introduttivi integrati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica istitutivo.

I corsi introduttivi integrati, uno di biologia e uno di scienze della terra, articolati in non meno di cento ore di lezione e venti ore di esercitazioni, mirano a far percepire fin dall'inizio del corso di laurea gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarità.

Detti corsi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, sono articolati come segue:

Corso introduttivo integrato di biologia:

1) basi molecolari;
2) citologia;
3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
4) funzioni generali;
5) genetica;
6) specie, tassonomia, evoluzione;
7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;
8) ecologia;
9) etologia.

Detto corso prevede, indicativamente, l'utilizzazione dei docenti dei seguenti insegnamenti: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia generale, ecologia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli titolari di discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

Corso introduttivo integrato di scienze della terra:

1) erosione, morfogenesi, cartografia;
2) sedimentazione, ambienti e facies;
3) fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia;
4) magmatismo e metamorfismo;

5) tettonica, geometrie e processi deformativi;

6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;

7) storia geologica della terra dal Precambriano al Fanerozoico;

8) elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei docenti dei seguenti insegnamenti: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia e petrografia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli titolari di discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

La facoltà nell'organizzare i corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione. Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata per analisi, in laboratorio e/o sul campo, «di casi» che si prestino ad un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati. La facoltà, inoltre, stabilisce le modalità di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati, modalità che potranno anche prevedere relazioni scritte e/o orali.

Ai fini degli esami di profitto, su deliberazione del consiglio di corso di laurea e della facoltà, più insegnamenti disciplinari potranno essere accorpati secondo un criterio di affinità, in modo che lo studente debba superare comunque un minimo di ventuno esami. Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il consiglio di corso di laurea organizza escursioni per attività di studio sul campo.

La facoltà organizza corsi di lingua inglese specifici per gli studenti del corso di laurea in scienze naturali, che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi di laurea.

Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale, eventualmente di tipo interdisciplinare, preparata frequentando, non prima del terzo anno, un laboratorio scientifico sotto la guida di uno o più docenti, uno dei quali ne sarà responsabile e fungerà da relatore in sede di esame di laurea. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze naturali, mentre il relativo certificato, rilasciabile al laureato, farà menzione dell'indirizzo e dell'eventuale orientamento seguito.

Insegnamenti obbligatori di base:

1) istituzioni di matematiche (1,2);

2) fisica (1,2);

3) chimica generale e inorganica (1);

4) chimica organica (3);

5) anatomia comparata (4,9);

6) botanica;

7) botanica sistematica;

8) ecologia;

9) fisiologia generale;

10) antropologia (9);

11) genetica;

12) geografia (5);

13) geologia (6);

14) mineralogia (7);

15) paleontologia;

16) zoologia (8).

INDIRIZZO GENERALE E DIDATTICO.

Insegnamenti obbligatori:

fisiologia vegetale;

geografia fisica;

sistematica e filogenesi animale.

Insegnamenti scelti dalla facoltà, obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco):

Orientamento generale

Blocco *A*:

1) biogeografia;

2) biologia cellulare;

3) chimica biologica;

4) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

5) ecologia microbica.

Blocco *B*:

6) geochimica;

7) geologia stratigrafica;

8) petrografia;

9) geofisica;

10) vulcanologia.

Orientamento didattico

Insegnamenti scelti dalla facoltà, obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco):

Blocco *A*:

1) analisi degli ecosistemi;

2) anatomia umana;

3) fitosociologia;

4) geologia storica;

5) etologia.

---

(1) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3, deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento, destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.

(2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.

(3) Comprende anche elementi di bioorganica.

(4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

(5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.

(6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.

(7) Comprende anche elementi di petrografia

(8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica.

(9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo svolgimento di «elementi di anatomia umana».

Blocco *B*

6) didattica delle scienze naturali,

7) educazione ambientale.

8) metodologia didattica;

9) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche,

10) laboratorio di esperienze di scienze della terra.

INDIRIZZO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E SUE RISORSE

Insegnamenti obbligatori

conservazione della natura e delle sue risorse,

geologia ambientale.

sistematica e filogenesi animale

Insegnamenti scelti dalla facoltà, obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco).

Blocco *A*

1) ecologia delle acque interne.

2) geobotanica.

3) zoocenosi e conservazione della fauna,

4) igiene ambientale,

5) museologia naturalistica

Blocco *B*

6) idrogeologia,

7) geologia del quaternario

8) geologia regionale:

9) sedimentologia e regime dei litorali,

10) telerilevamento delle risorse ambientali

INDIRIZZO PALEOBIOLOGICO

Insegnamenti obbligatori:

sistematica e filogenesi animale;

stratigrafia;

paleobotanica

Insegnamenti scelti dalla facoltà, obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco):

Blocco *A*

1) ecologia preistorica;

2) paleoecologia;

3) paleontologia umana e paleoetnologia;

4) palinologia,

5) paleontologia dei vertebrati,

6) paleopatologia.

Blocco *B*:

7) geologia marina;

8) geochimica;

9) geologia e paleontologia del quaternario;

10) micropaleontologia:

11) sedimentologia;

12) paleontologia stratigrafica.

Discipline facoltative a copertura di settori caratterizzanti tra le quali lo studente deve sceglierne due a completamento del proprio *curriculum*.

1) analisi degli ecosistemi,

2) anatomia umana,

3) astronomia:

4) biogeografia,

5) biologia delle popolazioni umane,

6) biologia e sistematica delle alghe;

7) biologia generale,

8) biologia marina;

9) biologia vegetale applicata;

10) botanica sistematica applicata;

11) citologia,

12) citologia e embriologia vegetale.

13) chimica analitica;

14) chimica biologica,

15) chimica dell'ambiente;

16) chimica fisica biologica,

17) cristallochimica;

18) cristallografia,

19) ecologia animale,

20) ecologia applicata,

21) ecologia delle acque interne,

22) ecologia microbica,

23) ecologia preistorica,

24) ecologia umana:

25) ecologia vegetale,

26) ecofisiologia vegetale,

27) educazione ambientale;

28) embriologia e morfologia sperimentale,

29) endocrinologia comparata:

30) entomologia;

31) etnologia,

32) fisiologia comparata,

33) fitosociologia;

34) genetica delle popolazioni;

35) geochimica;

36) geofisica;

37) geologia ambientale,

38) geologia applicata;

39) geologia degli idrocarburi;

40) geologia del quaternario;

41) geologia marina;

42) geologia storica;

43) geologia stratigrafica;

44) geologia e paleontologia del quaternario;

45) geomorfologia;

46) geopedologia;

47) idrobiologia;

48) idrogeologia;

49) igiene;

50) igiene ambientale;

51) istologia ed embriologia;

52) laboratorio di chimica;

53) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;

54) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;

55) lichenologia;

56) merceologia;

57) metodi probabilistici statistici e processi stocastici;

58) metodologia didattica;

59) micologia;

60) microbiologia ambientale;

61) mineralogia applicata;

62) mineralogia dei sedimenti e del suolo;

63) mineralogia sistematica;

64) minerogenesi;

65) museologia naturalistica;

66) mutagenesi ambientale;

67) oceanografia;

68) paleobotanica;

69) paleoclimatologia;

70) paleoecologia;

71) paleontologia dei vertebrati;

72) paleontologia stratigrafica;

73) paleontologia vegetale;

74) paleopatologia;

75) palinologia;

76) parassitologia generale;

77) patologia generale;

78) patologia vegetale;

79) petrografia applicata;

80) primatologia;

81) rilevamento geologico;

82) sedimentologia;

83) sedimentologia e regime dei litorali;

84) storia delle scienze naturali;

85) tecniche museologiche e protezionistiche;

86) telerilevamento delle risorse ambientali;

87) ultrastrutture vegetali;

88) vulcanologia;

89) zoocenosi e conservazione della fauna;

90) zoogeografia;

91) zoologia applicata;

92) zoologia dei vertebrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 6 febbraio 1993

Il rettore: DIANZANI

93A1913

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 20 marzo 1993, n. 5.

Applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte.

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confagricoltura

Alla Confederazione italiana agricoltori

All'UNALAT

All'A.I.A.

All Assolatte

Alla Fiamclaf

All'ANCLI

Alla Confcooperative

Alla lega nazionale cooperative e mutue - ANCA

Il quadro normativo

Dal 1° aprile 1993 sono applicabili le nuove disposizioni comunitarie sulle quote latte, contenute nel regolamento CEE del Consiglio n. 3950/92 del 28 dicembre 1992 e nel regolamento CEE della Commissione n. 536/93 del 9 marzo 1993.

I predetti regolamenti, unitamente alla legge 26 novembre 1992, n. 468, costituiscono il quadro normativo che istituisce e regola il regime comunitario delle quote latte e del prelievo supplementare di corresponsabilità sul latte bovino.

Sul piano nazionale tale quadro normativo sarà completato con la emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 14 della legge 26 novembre 1992 n. 468.

In vista del primo periodo di applicazione delle predette disposizioni, che avrà inizio il 1° aprile 1993 e terminerà il 31 marzo 1994, appare necessario fornire alcune indicazioni alle amministrazioni ed agli operatori interessati, intese ad assicurare una corretta attuazione del sistema sin dall'inizio del periodo in questione.

Il tenore di materia grassa

Ai fini dell applicazione dell'art. 2 del regolamento CEE n. 536/93 il tenore di grassi del latte, considerato rappresentativo per la quota consegne individuale di ciascun produttore, è costituito dal tenore medio rilevato per ciascun produttore durante il periodo 1991-92.

In assenza di tale dato il tenore di grassi del latte consegnato da considerarsi rappresentativo è costituito dal tenore medio nazionale rilevato dall'ISTAT nell'anno civile 1992

A partire del mese di aprile 1993 l'acquirente effettua mensilmente due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.

A tal fine l'acquirente utilizza i prelievi ed i risultati delle analisi eseguite per il pagamento del latte in base a qualità, oppure effettua le analisi nei laboratori degli istituti zooprofilattici od in altri laboratori riconosciuti o indicati dalla regione

I certificati delle analisi effettuate devono essere conservati con la documentazione contabile dell'acquirente

Pluralità di acquirenti

Al fine di consentire la corretta applicazione dell'art. 2 del regolamento CEE n 3950/92 da parte degli acquirenti, il produttore che consegna a più acquirenti deve rilasciare ai medesimi all'inizio di ciascun periodo, una dichiarazione, sottoscritta con firma autenticata a norma delle vigenti disposizioni, nella quale viene specificato il quantitativo di riferimento di cui il produttore è titolare e la quantità che intende consegnare a ciascun acquirente.

Ciascun acquirente provvede a trattenere il prelievo supplementare per le consegne effettuate dal produttore quando le medesime oltrepassano la parte di quota riservatagli dal produttore con la dichiarazione di cui al comma precedente.

Fatta salva l'ipotesi di cui al primo comma, il produttore, ogniqualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, e tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell art. 4 della legge n. 15 1968, dalla quale risulti:

1) il nome o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, del precedente o dei precedenti acquirenti;

2) il periodo di consegna relativo a ciascun acquirente nonché il quantitativo consegnato ed il relativo tenore di materia grassa;

3) il proprio quantitativo di riferimento così come risulta dai bollettini di cui all'art 4, secondo comma, della legge n. 468/1992.

L'acquirente provvede a trattenere il prelievo supplementare qualora, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma precedente, rilevi che il produttore ha oltrepassato la quota assegnata al medesimo.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo debbono essere inviate dai produttori anche alla regione ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA.

I produttori associati devono inoltre inviare le dichiarazioni sopraindicate alle associazioni di appartenenza ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.

Le regioni provvedono ad informatizzare i dati in loro possesso al fine di poter, in sede di controllo, individuare i produttori che hanno effettuato consegne a più acquirenti.

La contabilità degli acquirenti e dei produttori

In applicazione dell'art. 7, primo comma, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 536/93 gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo, per tre anni, un'apposita contabilita che indichi per ciascun produttore:

il nome e l'indirizzo;

il quantitativo di riferimento relativo al periodo precedente;

il quantitativo di riferimento relativo all'inizio e alla fine del periodo cui la contabilità è riferita;

il quantitativo di latte o equivalente latte consegnati in ciascun mese;

il tenore rappresentativo e il tenore medio di materia grassa delle consegne.

Gli acquirenti tengono altresì a disposizione degli organi di controllo ogni altro utile elemento atto a consentire un controllo della contabilità così come previsto dal regolamento CEE n. 4045/1989.

Gli acquirenti sono responsabili della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte consegnati ed a tal fine tengono a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, l'elenco degli acquirenti e delle imprese che li hanno riforniti, registrando mese per mese, il volume di latte consegnato da ogni fornitore.

In applicazione dell'art. 7, primo comma, lettera *f)*, del regolamento CEE n. 536/93 i produttori titolari di un quantitativo di riferimento per le vendite dirette tengono a disposizione degli organi di controllo, per tre anni:

una apposita contabilità da cui risulti il volume, mese per mese e prodotto per prodotto, di latte o di prodotti lattieri venduti direttamente;

il registro degli animali detenuti nell'azienda, redatto ai sensi della direttiva 92/102/CEE. Tale obbligo decorre dal recepimento della predetta direttiva nell'ordinamento nazionale secondo le modalità ed i termini che saranno prescritti nel provvedimento di recepimento;

i documenti giustificativi che permettono di controllare la predetta contabilità, previsti dalla normativa fiscale.

Le contabilità sopra indicate devono essere riportate su apposito registro oppure, attraverso un programma computerizzato che ne permetta la stampa, su fogli numerati.

Il registro ed i fogli di cui al precedente comma devono essere vidimati a cura delle regioni.

Mutamenti nella conduzione delle aziende

In caso di successione ereditaria, frazionamento o accorpamento, acquisto o affitto dell'azienda o in presenza di ogni altro atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, il nuovo conduttore deve inviare, entro 15 giorni dalla variazione intervenuta, copia della relativa documentazione all'AIMA.

Una apposita comunicazione deve essere, altresì effettuata alle regioni e all'associazione di appartenenza.

Il nuovo conduttore comunica agli acquirenti del precedente conduttore la variazione intervenuta, fornendo la relativa documentazione.

Nei casi di esproprio dell'azienda il conduttore può continuare ad esercitare la propria attività produttiva su un altro terreno conservando la titolarità della quota.

Di tale modifica il conduttore è tenuto a dare comunicazione all'AIMA, alla regione ove è ubicata l'azienda espropriata nonché, se la nuova azienda è ubicata in una regione diversa, a quest'ultima.

In caso di produttore associato la predetta comunicazione deve essere effettuata anche alla associazione interessata.

Riconoscimento dell'acquirente

Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 gli acquirenti sono tenuti a presentare, entro il 30 novembre 1993, alle regioni, apposita istanza redatta conformemente all'allegato fac-simile *A* corredata dal certificato di iscrizione alla camera di commercio.

La firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa apposta in calce alla domanda deve essere autenticata secondo la vigente normativa in materia.

Le regioni, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, dispongono il riconoscimento.

Le imprese che intendono iniziare l'attività successivamente al 30 novembre 1993 devono chiedere ed ottenere il riconoscimento, con le medesime modalità indicate nei commi 1 e 2.

Al fine di consentire al produttore di adempiere all'obbligo di verificare che l'acquirente da lui rifornito abbia ottenuto il riconoscimento, le regioni provvedono ad istituire un apposito albo degli acquirenti.

Le regioni trasmettono all'AIMA copia dell'elenco degli acquirenti riconosciuti entro il 31 gennaio 1994.

Le regioni in caso di inosservanza da parte degli acquirenti degli obblighi previsti nella normativa comunitaria e nazionale del settore lattiero-caseario procedono alla revoca del riconoscimento.

Tutte le variazioni del predetto albo debbono essere comunicate all'AIMA.

Trasporto di latte

In applicazione dell'art. 7, primo comma, lettera *e)*, del regolamento CEE n. 536/93 il latte e gli altri prodotti lattieri debbono essere accompagnati, durante il loro trasporto, da una distinta latte redatta secondo l'allegato fac-simile *B*.

Tale documento deve essere conservato per ogni singola consegna dall'acquirente per almeno tre anni e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO *A*

Alla regione ....

OGGETTO: Schema di domanda per la concessione del riconoscimento.

Il sottoscritto..
nato a .... in data........................
e domiciliato in...
via ....
in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa
....
con sede legale in .... iscritta presso
....

Chiede

che l'impresa .... sita in..........................
via .... iscritta presso ....
che secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento CEE n. 536/93 dispone di locali in cui possano essere consultati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti richiesti

Venga riconosciuta

A tal fine si impegna:

a tenere in permanenza la contabilità di magazzino, i registri degli altri documenti di cui alla lettera *c)*, art. 7, del regolamento CEE n. 536/93;

a trasmettere a codesta regione entro il 15 maggio di ciascun anno, le dichiarazioni di cui all'art. 5 della legge n. 468/1992;

a tenere per almeno tre anni a disposizione di codesta regione sia una contabilità di magazzino, sia i documenti commerciali, la corrispondenza e altre informazioni complementari, previste dal regolamento CEE n. 4045/89 che permettono di controllare la suddetta contabilità di magazzino;

ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento CEE n. 536/93.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede

....
(firma) (*)

(*) La firma deve essere autenticata a norma di legge.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 25 marzo 1993, n. 11.

Regime d'importazione per merci di origine Cina, Paesi dell'ex URSS e Vietnam.

In attesa che venga definito il regime d'importazione per taluni prodotti originari dei Paesi in oggetto, questo Ministero dispone, a partire dal 1° aprile 1993, l'apertura dei contingenti di cui all'allegato e per i Paesi in esso previsti.

Gli operatori potranno rivolgersi direttamente alle dogane assegnatarie, o alle altre dogane, presentando la prescritta dichiarazione doganale per lo sdoganamento delle merci. Nel caso in cui le dogane non assegnatarie ricevano richieste dagli operatori, dovranno comunicarle immediatamente alla dogana assegnataria del contingente in questione. Quest'ultima procederà all'imputazione del quantitativo richiesto comunicandolo alla dogana richiedente che provvederà allo sdoganamento della merce.

Analoga comunicazione sarà fatta in caso di indisponibilità del contingente.

I quantitativi di cui all'allegato si aggiungono a quelli messi in distribuzione dal 1° febbraio 1993 con circolare n. 8 del 5 febbraio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1993, e dal 1° marzo 1993 con circolare n. 9 del 12 marzo 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1993. Non sarà ammessa alcuna prenotazione nell'utilizzo dei citati contingenti.

Il Ministro: VITALONE

ALLEGATO

IMPORTAZIONI DAI PAESI DELL'EX URSS

(Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Ucraina)

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	N. 40	Genova
8711	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta	N. 120	Genova
ex 8708 8714 1100-1900	Parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli, per trattori, per motocicli e per velocipedi	ECU 250	Venezia

IMPORTAZIONI DAL VIETNAM

Codice N.C.D.A.	Merce	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
ex capp. 7-8	Prodotti agricoli diversi	ECU 120	Genova
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici e farmaceutici	ECU 120	Genova
6911	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, in porcellana	ECU 70	Genova

IMPORTAZIONI DALLA CINA

Codice N.C.D.S.A.	Merce	Quantità o valore (in migliaia di ECU)	Dogana
da ex 2815 a ex 3823	Prodotti chimici, esclusi «altri composti eterociclici» e articoli pirotecnici	ECU 1.600	Genova
ex 2933 ex 2934	Altri composti eterociclici	ECU 200	Genova
3604	Articoli pirotecnici	T. 80	Genova
6401 ex 6402	Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materie plastiche artificiali	ECU 130	Genova
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	ECU 100	Genova
ex 6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	ECU 250	Genova
6601	Ombrelli, compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili	N. 200.000	Genova
6911-6912	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana o di altre materie ceramiche	T. 860	Genova
cat. 130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami	T. 60	Como
cat. ex 130 B	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	T. 250	Como
cat. 159	Cravatte, foulards, camicette e abiti per donna, in seta	T. 50	Genova
cat. ex 161	Camicie, camicette e bluse di lino o ramiè, per donna, uomo, ragazzi e bambini	T. 8	Genova
cat. 118-120	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o ramiè, esclusa quella a maglia, tende e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè	T. 90	Genova
cat. 136	Tessuti di seta o di cascami di seta	T. 50	Genova

93A1962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Il decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19, recante «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1993

93A1963

MINISTERO DEL TESORO

Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197

Con decreto ministeriale 12 marzo 1993 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, alla ICCRI - Bruxelles Lambert S.p.a., corrente in Milano, esercente l'attività di finanziaria.

93A1944

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 25 febbraio 1993 della Commissione nazionale per le società e la borsa concernente: «Definizione di flottante ai fini dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, e dei criteri per l'eventuale fissazione del minor limite dello stesso rispetto al 10%, nonché delle condizioni per l'operatività dell'obbligo di promuovere le offerte pubbliche di acquisto di cui alla citata norma e dei criteri per la fissazione del prezzo relativo alle singole offerte. (Deliberazione n. 6892)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1993).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 29, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 2, dove è scritto: « . per i titoli il cui *glottante* risulti inferiore », si legga: «.. per i titoli il cui *flottante* risulti inferiore .. ».

Nella seconda colonna, alla pag 29, in corrispondenza del punto 5, dove è scritto: «.. il prezzo della *percentuale* offerta ...», si legga: «. . il prezzo della *precedente* offerta . .».

93A1949

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 3 0 9 3 *

L. 1.300